

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

## CX.

## TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Seguito della discussione dello schema di legge: basi organiche della milizia territoriale e comunale — Considerazioni ed emendamento del deputato Salaris all'articolo 10 del capo II, riguardante la istituzione della milizia comunale, al quale si manifesta contrario, come il deputato Maurigi — Osservazioni dei ministri per la guerra e per l'interno in difesa dell'articolo e del capo II — I deputati Farini, Oliva e Salaris vi fanno opposizioni — Risposte del ministro per la guerra — Reiezione delle proposte Salaris e Farini, e approvazione degli articoli 10, 11 e 12 — Opposizioni dei deputati Fossa, Pissavini e De Renzi all'articolo 13 — È sospeso e rinviato — Emendamento del deputato Salaris all'articolo 14, respinto — Istanza del deputato Farini — Emendamento del medesimo all'articolo 15, oppugnato dal ministro, e dal deputato Serafini, e respinto — Emendamento del deputato Salaris all'articolo 16, oppugnato dai deputati Giudici e Mazza, relatore, e dal ministro, e ritirato — Approvazione dell'articolo 16 ministeriale, proposto dal deputato Morana, e contrastato dal deputato Giudici, e poscia degli articoli 17, 18, 19 e 20 — Sospensione degli articoli 21 e 22 — Approvazione di un articolo aggiunto dal ministro — Istanze del deputato Ruspoli Emanuele sull'applicazione dell'articolo 18, e spiegazioni del ministro per l'interno — Proposizione di un articolo del deputato Tocci, ritirato dopo osservazioni del ministro, e del deputato Nicotera — Opposizioni all'articolo 24 portante disposizioni sulla provincia di Roma, del deputato Nicotera — Osservazioni dei deputati Mazza, relatore, e Ruspoli Emanuele — Spiegazioni dei ministri per la guerra e per l'interno intorno ad un articolo ministeriale transitorio proposto, e non accettato dal relatore Mazza — Questo articolo è rinviato. = Annunzio di interrogazioni dei deputati Tommasi-Crudeli e Lazzaro intorno a fatti avvenuti nell'Università di Napoli. = Presentazione della relazione sullo schema di legge riguardante le servitù di passaggio, sui consorzi, e sulla tutela dei lavoratori nelle miniere e cave. = Discussione dello schema di legge per modificazioni all'articolo 100 della legge elettorale — Presentazione di altro articolo dal relatore Bonfadini — Considerazioni e proposizione sospensiva del deputato Pissavini — Considerazioni in appoggio del progetto, del deputato Michellini e del ministro per l'interno.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

PISSAVINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. L'onorevole Alli-Maccarani, per ragioni di salute, chiede un congedo di 15 giorni.

(È accordato.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULLE BASI ORGANICHE DELLA MILIZIA TERRITORIALE E COMUNALE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo alle

basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 10, cioè al capo II della milizia comunale.

« Art. 10. Tutti coloro che sono iscritti alla milizia territoriale, o che sono in congedo illimitato come appartenenti all'esercito permanente od alla milizia mobile, e sono od hanno titolo per essere elettori comunali a senso del capo II della legge 20 marzo 1865, allegato A, n° 2248, sono iscritti sul ruolo della milizia comunale del comune rispettivo, col grado di cui sono rivestiti nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

« Il ruolo di cui all'alinea precedente sarà notificato ai militi di ciascun comune nei modi e contemporaneamente alle liste di cui all'articolo 30 della legge 20 marzo 1865, pei reclami d'iscrizione cui potesse dar luogo. »

L'onorevole ministro accetta l'articolo della Commissione ?

RICOTTI, *ministro per la guerra*. Lo accetto.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Salaris.

SALARIS. Io aveva letto esattamente, fino dalla discussione dell'ultima legge sull'ordinamento militare, nelle intenzioni del ministro della guerra, la soppressione della guardia nazionale. L'onorevole ministro della guerra ha (bisogna che gliene faccia i miei complimenti) un'abilità unica, che non ha alcuno dei suoi colleghi; egli presenta le leggi in modo così modesto, liscio, piano, ma dirò quasi incomplete apposta per avere immancabilmente il completamento dopo; egli non lascia scorgere l'ultimo suo pensiero, e non fa ascoltare l'ultima sua parola, finchè la Camera non si trovi impegnata per guisa che non le sia possibile il retrocedere. Guardate tutta la tela delle leggi da lui presentate, e voi troverete che la seconda è inclusa nella prima, la terza nella seconda e la quarta nella terza; esse sono concatenate in modo così accorto, che la Camera si trova oggi costretta dai suoi voti ad approvare anche questa legge, per la quale si potrebbe affermare quasi illusoria ogni discussione.

Dico ciò, non certo per una censura, ma per encomio; dappoichè egli batte la via che crede più agevole a riuscire nei suoi intendimenti.

Riandate le leggi già votate, e dovrete confessare che voi, avendo approvato le leggi precedenti, implicitamente avete approvato questa legge, voglio dire il principio di questa legge. La milizia territoriale fu già accolta; inutile affatto è oggi impugnare questo progetto di legge, perocchè fu sancito il principio nelle leggi precedenti.

Il signor ministro, con quel fino accorgimento che ha, seppe già strappare il voto di questa legge. Egli ve la presentò prima incompleta; ora ne chiede solo il completamento.

La Camera ha già approvato nove articoli; siamo al decimo, e qui si canta, non so se lietamente o mestamente, il *requiem* alla guardia nazionale; e sapete che cosa vi si sostituisce? La guardia comunale.

Parrebbe si cambiasse il solo nome.

No, signor ministro, signori della Commissione, no; quando si compie una cosa, bisogna evitare tutto ciò che può avere la sembianza di una maschera, e bisogna farla francamente. Voi volete sop-

primere la guardia nazionale, e non lo dite chiaramente alla Camera ed al paese. Voi vi scostate dall'articolo 76 dello Statuto, e dite che intendete osservarlo a puntino.

Io faccio una dichiarazione che ritengo necessaria.

Io credo alla perfettibilità dello Statuto; ma perfettibilità vuol dire, per me, andare innanzi. La questione è di vedere se si completa con questa legge l'articolo dello Statuto; se si va innanzi, o se si va indietro.

Ecco come va messa la questione.

L'articolo 76 dello Statuto ha istituito la milizia comunale sopra quelle basi che verrebbero indicate dalla legge. Perchè fu stabilita questa istituzione? Non bastava che coll'articolo precedente avesse provveduto alla leva? Evidentemente non vi sarebbe stato il bisogno di due articoli, dell'articolo 75 e 76; non vi sarebbe stato bisogno di parlare separatamente della leva militare e della milizia comunale. Se però quei due articoli esistono, è evidente che la milizia comunale, nel concetto del patto fondamentale, deve essere un'istituzione diversa dall'esercito. E senza dubbio la è, perchè alla milizia comunale è dato un carattere politico che non fu dato all'esercito, che non è nè può essere un'istituzione politica, ma è un'istituzione militare, essenzialmente militare.

Ora, il carattere politico attribuito alla milizia comunale dallo Statuto, si toglie o non si toglie con questa legge? Se si toglie, l'articolo dello Statuto è scosso; se non si toglie, il ministro ha ragione nel dire che colla milizia comunale si è surrogata la guardia nazionale, e che l'articolo 76 dello Statuto resta altamente rispettato da questo progetto di legge.

Ma è davvero che questa milizia comunale surroghi la guardia nazionale? Io non lo credo. Anzi dirò di più che è uno scherzo, mi si permetta questa parola, se è possibile lo scherzo in una questione che ha la sua gravità.

Questa milizia comunale che cosa è? È una politica istituzione come era la guardia nazionale? Sono gli stessi elementi che la compongono? Sono le stesse norme che la governano? Nè il signor ministro, nè la Commissione potrà ciò affermare. Gli individui che comporranno questa ibrida milizia comunale sono quegli stessi che compongono la milizia territoriale, e che risiedono in questo o in quel comune. Infatti sarei curioso che il ministro mi accennasse un solo uomo che non appartenga o all'esercito o alla milizia territoriale e che possa essere milite comunale. Dunque vuol dire che è una frazione della milizia territoriale, e mi permetta che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

gli dimostri che, anche nel concetto dell'onorevole ministro non è che una frazione della milizia territoriale.

Voi a questa milizia comunale applicate l'articolo 5 dove è detto: « I ruoli degli iscritti alla milizia territoriale sono tenuti dai comandanti dei distretti militari e dai sindaci dei comuni » perchè gli stessi uomini appartengono alla milizia comunale e territoriale. E poi alla milizia comunale riservate un poco grato servizio, quello di pubblica sicurezza solamente.

Non basta: coll'articolo 13 sottoponete anche questa scherzevole milizia comunale alle discipline ed alle leggi militari. La milizia comunale egualmente, come la territoriale, obbligate ad un servizio fuori del comune, ed anche oltre le 36 ore, anzi per più giorni, lo che riesce inopportuno a questa ombra o polvere di milizia comunale; per la quale il servizio non potrebbe durare oltre le 24 ore, perchè non si ponno imporre ad una milizia di questa natura così enormi sacrifici, e non si può vietare a tanti artigiani per più giorni il lavoro, che spesso è la sola fonte donde ritraggono il sostentamento per sè e per le loro famiglie.

Ma non basta. L'articolo 16 viene a stabilire anche delle pensioni. È vero che qui c'è un'altra lacuna; e se mai si verrà alla discussione di questo progetto, io procurerò di riempirla; ma sta in fatto che l'articolo 16 dimostra ad evidenza, che anche questa specie di milizia non ha di comunale che il nome solo; e pare che il ministro ritenga fin troppa cosa la conservazione del nome.

La lacuna è chiara. Qui si parla di pensioni come si danno ai militari dell'esercito. Ora, a carico di chi sono queste pensioni?

Questo non è detto ed è meglio tacerlo, perchè, venendo il caso, sarà sempre il povero comune che dovrà sopportare questi dispendi; quasi le finanze dei comuni non fossero abbastanza esaurite dai continui carichi che loro s'impongono. Intorno a questo articolo attenderò dopo gli schiarimenti che mi verranno dati, e non mancherò di rispondere.

Inoltre anche le riforme dei militi comunali si dimandano e si ottengono dal comando del distretto militare; in una parola, anche questa milizia cui si dà per ridere il nome di comunale dipende completamente dal comando militare. E l'articolo 20 è chiarissimo, non lascia un dubbio; il sindaco non è che un organo, che suona la tromba della chiamata di questi militi comunali alla richiesta di un delegato di sicurezza pubblica.

Quando poi sono riuniti ed in servizio, anche sotto un caporale; perchè, è curioso, si conservano

nella milizia comunale i gradi che si hanno nell'esercito e nella milizia territoriale; questo caporale non è più dipendente dal sindaco che ne fece la chiamata; ma egli dispone, o attenderà gli ordini dal comando del distretto militare.

Ma in siffatta maniera costituita questa guardia comunale, può essere accettata? Dirò anzi, ridotta così questa milizia comunale, vale la pena di darle vita? Non è chiaro fin da ora che non potrà essere che un aborto? Oh! no, è qualche cosa di peggio di un aborto, perchè, mi si conceda che dica francamente ciò che sarà la milizia comunale degli onorevoli Ricotti e Cantelli, sarà un mascherone, e nulla più d'un mascherone. Che la cosa sia così, non potrà impugnarsi. Considerate riunito un drappello di militi così detti comunali, ed eccolo subito costituito quale distaccamento della milizia territoriale; eccolo subito per ciò stesso sotto la dipendenza di chi comanda la milizia territoriale; il che vuol dire, che il sindaco non ha alcuna attribuzione sulla milizia comunale, ma solo ha l'ufficio, o l'obbligo di chiamare gli uomini in servizio.

Questo è evidente, perchè sono gli ufficiali della milizia territoriale che conservano nella milizia comunale gli stessi gradi e le stesse attribuzioni; epperò se il comandante del distretto dice agli uomini della milizia comunale: ritiratevi, essi si ritireranno, quantunque il sindaco dica loro: proseguite.

Ora, se così è la cosa, e la è così, non è egli evidente che l'organismo di questa milizia comunale è congegnato in modo che non abbia nessun carattere politico, ma abbia solo un carattere militare? Io credo che si potranno dire, in difesa di questo progetto, molte cose, ma non si arriverà mai a celare ciò che s'intende fare.

Ora, signori, se così è, perchè inorpellare la cosa e non avere il coraggio, se si crede giunto il momento di farlo, di dichiarare apertamente che s'intende sopprimere la istituzione politica, la quale si chiama guardia nazionale?

Se non deve più esistere, perchè non avere il coraggio di dire con franchezza: resta soppressa, e sarà invece la milizia territoriale che subentrerà a farne le funzioni, ma in altro modo e con altre attribuzioni? È meglio essere franchi e dire nettamente quello che si pensa e quello che si fa.

Il vero è dunque che si sopprime la guardia nazionale, e che ad essa nulla si sostituisce. Oh! no; si sostituisce la milizia comunale, che non è nulla, che è qualche cosa peggiore dello scherzo.

Se la Camera vorrà secondare l'onorevole Ricotti, io credo che dovrà senza orpelli sopprimere questa seconda parte di questo schema di legge. Non mol-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

tiplichiamo le parole senza senso, la milizia comunale è qualche cosa che risente di parodia.

Vuole una milizia territoriale, e la soppressione della guardia nazionale? Allora l'articolo 10 deve essere così concepito: « Gli iscritti nella milizia territoriale potranno essere chiamati dal sindaco nella sua qualità di pubblico funzionario, od a richiesta di un delegato di pubblica sicurezza a concorrere al mantenimento dell'ordine e della pubblica quiete nel comune del reale loro domicilio. »

A questo modo tutta la serie degli articoli proposti dal ministro e dalla Commissione per questa così detta milizia comunale deve scomparire, e la legge dell'onorevole Ricotti sarà finita. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Farini*)

L'onorevole mio amico Farini dice che sono proposte della maggioranza della Commissione. Queste sue parole mi provano che egli non appartiene a quella maggioranza e me ne felicito con lui. (*Il deputato Farini afferma*)

L'articolo da me proposto è chiaro; alla milizia comunale non possono in alcuna maniera appartenere uomini diversi da quelli che sono inquadrati nella milizia territoriale. Or bene, fate che il sindaco possa chiamare per motivi di sicurezza pubblica gli individui iscritti nella milizia territoriale e residenti nel comune, e poco importa, che a questi uomini sia dato il nome di militi comunali.

Ciò significherà che la milizia territoriale non sarà solo chiamata a prestar servizio in tempo di guerra e per decreto reale, ma potrà essere da un delegato di pubblica sicurezza chiamata parzialmente a prestar servizio nei comuni pel mantenimento dell'ordine e della pubblica quiete.

Ecco a che si riduce la milizia comunale dell'onorevole Ricotti.

Ma io spero, che questo disegno di legge non sarà per essere accettato dalla Camera; ma nel caso che questa mia speranza debba cadere; sarà assai più logica la Camera, adottando l'articolo 10 quale io l'ho formulato.

Io avrei desiderato, che la discussione fosse stata condotta nel terreno, che ieri la portò l'onorevole Morana; avrei desiderato, che nel combattere questo progetto di legge nella discussione generale si fosse posta netta la questione; è o non è conveniente una milizia con un carattere politico? È venuto il momento di sopprimere la guardia nazionale che ha questo carattere? Si deve entrare in un concetto diverso dallo Statuto?

Ho già dichiarato che io tengo assai poco allo Statuto, sempre quando si tratti di fare un passo nella via del progresso; ma, quando si retrocede, io sarò per gli articoli dello Statuto. Se l'onorevole

Ricotti mi dimostrerà che egli con questo schema di legge fa un passo avanti, io non mi dorrò della violazione dello Statuto, e voterò la sua legge. Ma è troppo difficile la dimostrazione che gli chiedo, e non vi riuscirebbe.

È questione dunque d'indietreggiare sotto certe comode apparenze; si tratta dunque di una modificazione, che lungi dall'essere un perfezionamento dello Statuto, segnerebbe un regresso... allora io non voterò certamente la legge; e non perchè sia contro lo Statuto, ma perchè è al disotto dello Statuto; perchè lo Statuto è migliore ed è più innanzi della vostra legge.

E qui diceva ottimamente l'onorevole Morana quando osservava che la legge della guardia nazionale è migliore di questa, attuandola esattamente, e non lasciandola cadere, o peggio, facendo di tutto per porla in oblio. Imperocchè finora non le fu dato solo un narcotico, ma larga dose di arsenico per ucciderla.

Senza dubbio il ministro avrebbe potuto riformarla; ma quella legge ha il carattere politico; ecco il male, ecco quello che dispiace. Eppure ha reso ottimi servigi al paese, e quali forse non renderà la milizia, secondo questa legge.

Io confido adunque che il Parlamento non accetterà questa seconda parte del progetto di legge, e quando poi volesse discuterla io pregherò i miei colleghi di accogliere l'articolo 10 quale io lo emendai, anche sulla considerazione, che con un solo articolo sarà ultimata ogni discussione; perocchè, accettato il mio emendamento, cadono di proprio peso gli altri articoli del progetto di legge.

Dirò per ultimo che posso spiegarmi, in rapporto all'onorevole Ricotti, questo disegno di legge, ma in alcun modo ritrovo una plausibile spiegazione in rapporto al ministro dell'interno. Forse egli si accontenterà di comandare le guardie di pubblica sicurezza, certamente assai più pieghevoli della guardia nazionale.

**MAURIGI.** Io ho chiesto la parola per fare semplicemente una breve dichiarazione.

Nella seconda parte del mio discorso di ieri io aveva accennato come, respingendo in massima tutte le proposte che si riferivano alla milizia comunale, pure avrei per avventura acconsentito a qualche breve disposizione che avesse resa utilizzabile per quel servizio la milizia territoriale. Ma, dopo il modo in cui è stata votata la prima parte di questo disegno di legge, secondo me, questa legge non fa che esprimere il desiderio che in un avvenire abbastanza remoto si abbia a costituire una milizia territoriale, ma siamo lungi dall'aver costituito un corpo permanente.



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

Ora, in questi termini, io crederei inopportuno di contare su questa istituzione per qualsiasi servizio giornaliero. Quindi, non solo rinunzio a presentare gli emendamenti da me ieri indicati, ma, siccome credo che le disposizioni riguardanti la milizia comunale lederebbero la libertà individuale dei cittadini, e sarebbero un elemento di dissoluzione per l'avvenire della milizia territoriale, e per molte altre ragioni che per brevità mi dispenso dall'accennare, perchè l'oratore che mi ha preceduto le ha svolte bellamente, così darò contrario il suffragio a tutti gli articoli del secondo capo del presente disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Come l'onorevole ministro ha inteso, l'onorevole Salaris propone un articolo sostitutivo che verrebbe a pregiudicare tutto il secondo titolo.

Esso è così concepito :

« Gli ascritti alla milizia territoriale potranno essere chiamati dal sindaco, nella sua qualità di pubblico funzionario, od a richiesta dell'autorità di sicurezza pubblica, a concorrere al mantenimento dell'ordine e della pubblica quiete nel comune del reale domicilio. »

Con questo articolo cadrebbe tutto il titolo secondo.

**SALARIS.** Precisamente.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Innanzitutto l'onorevole Salaris mi ha attribuito una speciale abilità, quella di presentare progetti di legge in modo che la Camera sia già legata da precedenti e quasi non sia più libera...

**SALARIS.** Già, è vero !

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Ora io devo rettificare questo suo giudizio, imperocchè solo la prima parte di questo disegno è legata colla legge sul reclutamento in cui si diceva chiaramente che parte degli arruolati sarebbe stata soggetta ad un servizio in una milizia territoriale da ordinarsi mediante apposito progetto di legge, come era il caso della legge sul reclutamento che regolava la leva annua, stabilendo che le diverse armi dovessero essere ordinate per decreto, al quale fu poi sostituita una legge nel 1873.

Ora, riguardo alla prima parte del presente disegno di legge, votata ieri, la Camera poteva fino ad un certo punto modificare ciò che è ordinamento, fermi restando i principii sanzionati da leggi precedenti. Ma in quanto al capo II, la Camera è perfettamente libera; qui si tratta di istituire una milizia comunale la quale verrebbe a surrogare l'attuale guardia nazionale; e se la Camera non volesse adottare questa milizia e mantenere l'attuale costituzione della guardia nazionale, essa non sarebbe in ciò legata da alcuna legge precedente.

L'onorevole Salaris ha quindi preso un equivoco. **SALARIS.** L'ho confessato già !

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Mi citi una sola legge da me presentata, circa la quale il voto della Camera fosse già vincolato da precedenti leggi militari !

Questi due capitoli riguardano due cose affatto diverse, una milizia territoriale ed una comunale.

Osservava l'onorevole Salaris che con questo capitolo si attribuiscono al Governo facoltà di gran lunga maggiori di quelle che gli concede la legge sulla guardia nazionale, giacchè si obbliga la milizia comunale a servizi cui prima la guardia nazionale non era soggetta.

Io prego la Camera di ascoltare la lettura dell'articolo 3 della legge del 1848.

« Il servizio della milizia comunale (così lo Statuto denomina la guardia nazionale) consiste : 1° in servizi ordinari nell'interno del comune ; 2° in servizi di distaccamento fuori del territorio del comune. »

Questo servizio di distaccamento fuori del territorio del comune è regolato dall'articolo 116, il quale dice :

« Quando i distaccamenti della milizia comunale si allontaneranno per più di 24 ore, saranno assimilati alle truppe di linea. »

L'unica differenza che si stabilirebbe a questo riguardo sarebbe quella di accordare un'indennità di 2 lire, invece di una sola che è il soldo della fanteria.

Il successivo articolo 117 della stessa legge stabiliva che i distaccamenti di milizia non potevano essere richiesti per un servizio di durata maggiore di dieci giorni dall'intendente, di venti giorni dall'intendente generale, e di sessanta giorni dal Governo ; ed ora l'onorevole Salaris si stupisce che colla presente legge si possano richiedere i militi per un servizio di otto giorni.

Gli obblighi che crea la legge in discussione sono quindi di gran lunga minori di quelli che stabiliva la legge del 1848, ed il ragionamento dell'onorevole Salaris cade affatto.

Questo ho detto solo per rettificare una cosa meno esatta asserita dall'onorevole Salaris.

L'onorevole Salaris, in conclusione, viene di nuovo ad una proposta già esaminata nella discussione generale, su cui non si pronunziò alcun voto, ciò che però sarà bene di fare : quella, cioè, riflettente la questione se la Camera intenda iscrivere nella milizia comunale coloro che attualmente sono iscritti nella milizia nazionale, ovvero se vuole limitare l'iscrizione a coloro che appartengono alla milizia territoriale. Ora, dalla milizia territoriale sono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

esclusi tutti i militari in congedo illimitato, sia appartenenti all'esercito attivo, sia alla milizia mobile; per conseguenza, se si adottasse il temperamento proposto dall'onorevole Salaris, la milizia comunale, per il servizio di pace, verrebbe a perdere un elemento importante, sia per istruzione militare, sia per età.

Questo servizio verrebbe così limitato a gente meno capace e meno istruita, mentre la legge attuale iscrive nella guardia nazionale i militari di prima e seconda categoria in congedo illimitato.

Questa proposta dell'onorevole Salaris sarebbe dunque assai dannosa alla costituzione della milizia comunale, e verrebbe a creare per una categoria di persone un vantaggio del quale le persone stesse oggidì non godono.

Quindi io non potrei raccomandare alla Camera di accettare questa proposta, la quale del resto fu già ampiamente discussa nella seduta di ieri.

L'onorevole Salaris è poi ritornato sulla questione statutaria. Naturalmente si parte dal principio che lo Statuto ha creato la milizia comunale per reagire contro l'esercito...

SALARIS. No.

MINISTRO PER LA GUERRA. O press'a poco; cioè per resistere contro le prepotenze dell'esercito...

SALARIS. Domando la parola.

MINISTRO PER LA GUERRA... e partendo da tale principio...

SERAFINI. L'ha detto.

SALARIS. Me lo dirà l'onorevole Serafini quando l'ho detto.

MINISTRO PER LA GUERRA. Mi pare che il suo concetto è questo. Ma istituendo una milizia comunale quale l'abbiamo proposta, si adempie alla prescrizione dello Statuto, il quale all'articolo 76 dice: « È istituita una milizia comunale. » Questa milizia è un'arma che non dipende dal Ministero della guerra, ma dal Ministero dell'interno, dai prefetti e dai sindaci, cioè dalle autorità politiche ed amministrative, come già ne dipendeva la guardia nazionale.

Dunque non si tratta di una organizzazione diversa, e mi pare che il concetto dello Statuto sia pienamente soddisfatto nella istituzione della milizia comunale che proponiamo.

Del resto è inutile tornare sulla stessa discussione. Al Governo pare di non allontanarsi dalle basi dello Statuto; ad alcuni deputati sembra invece che, col sostituire all'attuale guardia nazionale questa milizia comunale, lo Statuto sia violato: la Camera deciderà su tale proposito.

L'onorevole Salaris appoggiava specialmente le sue considerazioni, affermando che la milizia comu-

nale, come la propone il Governo, non sarebbe costituita che di individui che sono già ascritti all'esercito permanente, od alla milizia mobile, od alla milizia territoriale.

Ed egli ha perfettamente ragione. Ma, io domando all'onorevole Salaris: se colle leggi militari attuali si escludono dalla milizia comunale, o guardia nazionale che voglia dirsi, tutti quelli che sono iscritti nell'esercito, che cosa ci resta? Ci restano tutti i riformati, fino a 40 anni, e nessun altro, perchè nessuno può ora essere liberato dal servizio militare, se non è riformato.

SALARIS. E le esenzioni?

MINISTRO PER LA GUERRA. Non ci sono più esenzioni, onorevole Salaris.

SALARIS. Sì; finora ci sono.

MINISTRO PER LA GUERRA. Va bene; ma se la guardia nazionale sarà conservata solamente finchè rimarranno le esenzioni, credo che avrà vita molto breve.

La Camera ha già approvato una legge con la quale si toglie ogni esenzione; gli antichi esenti sono iscritti nella terza categoria, e precisamente nella milizia territoriale. Non si tratta più del principio di creare una milizia nazionale, una guardia nazionale o comunale, come voglia chiamarsi, con elementi diversi da quelli che costituiscono l'esercito, ciò che al giorno d'oggi non sarebbe più possibile.

Del resto, si può ben dire che questa guardia nazionale, come ora è costituita, abbia fatto il suo tempo; essa ha reso dei grandi servizi allo Stato, ma è cagione di gravi pesi per una certa categoria di cittadini, e questi pesi difficilmente si possono sopportare più a lungo, imperocchè non se ne vede il bisogno immediato.

Noi abbiamo potuto osservare che questa istituzione, che al suo principio rese grandi servizi, andò peggiorando man mano che si allontanava dalla sua origine, ed i suoi servizi divennero meno efficaci.

Questa è una cosa che si è verificata quasi in tutte le città d'Italia, e per conseguenza a me pare che la guardia nazionale pecca d'origine, perchè richiedesi da essa un servizio troppo pesante che non si può indifferentemente sopportare dalle popolazioni.

Ed è appunto per questo che il Governo, pur riconoscendo gli ottimi servizi che ha prestato e che potrebbe ancora prestare in certe circostanze, particolarmente per servizi di sicurezza e d'ordine pubblico ha proposto di sostituire all'attuale, una nuova guardia nazionale o milizia comunale con minore aggravio di servizio, perocchè ridurrebbersi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

appunto ai bisogni indispensabili del servizio pubblico. Con questo esso crede di soddisfare agli interessi dello Stato senza aggravare maggiormente le popolazioni.

Io spero pertanto che la Camera vorrà aderire alla proposta fatta dal Ministero e dalla Commissione, o approvare quei semplici cambiamenti che si crederanno necessari, senza però respingere la legge; imperocchè il rigetto di questa legge implicherebbe la conservazione della guardia nazionale come è attualmente organizzata, e che, come è da tutti riconosciuto, più non risponde ai bisogni del paese.

**SALARIS.** Il signor ministro, a difendere la seconda parte di questo progetto di legge, ha dovuto confessare che intende sopprimere la guardia nazionale.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** È cosa esplicitamente detta nella legge. Lo dice chiaramente l'articolo 23: « Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848... »

**SALARIS.** Mi lasci dire, poi vedrà che il suo articolo 23 vale poco ed è citato qui molto a sproposito.

A me importa nulla che si abroghi quella legge, se se ne surroga un'altra migliore. Non è dunque questa la questione. Si può con l'articolo 23 abrogare la legge 4 marzo 1848, e mantenere con altra legge la guardia nazionale, od una milizia comunale collo stesso carattere, e meglio organizzata; l'abrogazione di quella legge non induce l'abrogazione della guardia nazionale, quando appunto si discute una legge per sostituirla un'altra istituzione. La questione sta in questo: si vuole o no, togliere alla milizia comunale il carattere politico che aveva la guardia nazionale? Ecco la sostanza della controversia. Voi con questa legge togliete il carattere politico che coll'articolo 76 lo Statuto attribuiva alla guardia nazionale, o guardia comunale; perchè, volere o non volere, confessare o non confessare, questo carattere politico manca alla nostra milizia comunale; quindi è chiaro per me, è un passo retrogrado, e si viola lo Statuto. (*Interruzione del deputato Oliva*)

L'onorevole Oliva non era presente quando io ho fatta prima la più esplicita dichiarazione sul significato che io do a codeste violazioni dello Statuto.

Io ho dichiarato che consentiva pienamente nella perfettibilità dello Statuto; anzi che, sempre quando si trattava di progredire, io non scorgeva che il più naturale e progressivo svolgimento dello Statuto stesso; ma intendeva che si violasse sempre quando s'indietreggiava.

Questa fu la mia dichiarazione, e se l'onorevole Oliva l'avesse udita, forse non avrebbe chiesto di

parlare, perchè sono convinto che non siamo opposti su questo principio.

Constatato dunque che la milizia comunale che si crea con questa legge non surroga la guardia nazionale, perchè a quella non è dato il carattere politico che aveva questa, io affermai che si violava l'articolo 76 dello Statuto, e che simulava l'onorevole ministro questa violazione, non esprimendo chiaramente il suo concetto, anzi ponendo innanzi una inutile istituzione, che dissi aborto in ogni senso, per celare possibilmente la soppressione della guardia nazionale.

Dopo il suo discorso, non posso ciò ripetere. Il ministro ha ora fatto intendere che toglie alla milizia comunale il carattere politico, e la Camera è ora in grado di sapere ciò che si approva e quali saranno gli effetti di questa legge.

Mi dispiace poi di non poter seguire l'onorevole signor ministro in quella parte del suo discorso in cui si sforzò dimostrare i vantaggi di questa legge sopra quelli della legge della guardia nazionale. Se l'onorevole ministro pone a riscontro la parte buona di questa legge e la men buona della legge della guardia nazionale, egli ha ragione; ma se riscontra il bene col bene, e il male col male di quella e di questa legge, il ragionamento riuscirà difficile, e sarà costretto ad avvedersi che le sue osservazioni non hanno fondamento.

Non posso lasciare però senza risposta un'affermazione dell'onorevole ministro e dell'onorevole Serafini; ed è che io abbia detto che la guardia nazionale era stata istituita per un antagonismo all'esercito. Queste parole (me ne appello alla Camera), non sono state certamente proferite da me; perchè io non ho mai creduto che la guardia nazionale fosse stata creata per combattere l'esercito. Non sono io certo quello che possa applaudire ad uno scopo che detesto, quale sarebbe la guerra civile.

Quindi non sta in fatto che io ciò dicessi; e non ho bisogno di aggiungere alcun'altra parola a sostegno della mia negativa; perchè abbia ad intrattenermi ulteriormente su questo punto.

Ho già manifestato il mio pensiero, io sono di quelli che amano la nazione armata; l'armi e la organizzzi il ministro come meglio gli pare e piace; quando sotto la stessa bandiera sarà radunata tutta la più balda e istruita gioventù d'Italia, sarà uno strumento che gli si spezzerà in mano. Ecco più chiaro il mio pensiero; non sarà certo l'esercito bene organizzato che potrà prestarsi agli arbitrii; l'esercito rispetterà sempre e difenderà le libertà del paese; l'esercito sarà irremovibilmente per il paese.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

CANTELLI, *ministro per l'interno*. Avendo assistito alla discussione di ieri, non credeva veramente che si volesse sollevare a proposito di questa legge la questione costituzionale; mi pareva che da qualche tempo si fosse nel paese manifestato il sentimento diventato poi generale che la guardia nazionale sia una istituzione la quale, avendo pur reso dei grandi ed utilissimi servizi nel principio della nostra rivoluzione, oggi non fosse più adatta agli scopi per cui era stata creata; mi pareva, dico, che fosse così generale questo sentimento, che non si dovesse più, nel creare ora la milizia comunale, mettere innanzi la questione se con ciò si venisse a violare lo Statuto. La questione, a mio avviso, stava piuttosto nel vedere in qual modo la guardia nazionale si potesse organizzare per metterla d'accordo coll'ordinamento militare dello Stato e renderla una istituzione veramente utile al paese. Ma, giacchè si è entrati in una tale questione, mi permetterà la Camera che io dica due parole.

Mi pare così evidente che non vi sia alcuna violazione dello Statuto, che non so veramente capire come si possa insistere ancora a questo riguardo. L'articolo 76 dello Statuto dice: « È istituita una milizia comunale sopra basi fissate dalla legge. »

Abbiamo infatti diverse leggi le quali hanno costituito la guardia nazionale, e l'hanno di mano in mano variata per renderla adatta alle nuove condizioni in cui entrava lo Stato.

Qual meraviglia che oggi, dopo avere riformato completamente tutti gli ordinamenti militari; dopo avere reso obbligatorio il servizio militare per tutti i cittadini, si venga ad organizzare la milizia comunale in modo che non contrasti coi principii che informano le leggi militari, e possa rendere ancora dei servizi al paese!

Davvero non so intendere con quali argomenti si possa sostenere che questo riordinamento sia contrario all'articolo 76 dello Statuto!

Ritengo invece che questo riordinamento, nel modo che si propone, recherà al paese dei vantaggi che non si avrebbero se rimanesse la guardia nazionale colla sua antica istituzione, la quale poi di fatto più non esiste.

È verissimo che in Roma si fa ancora un servizio di guardia nazionale e che se ne fa uno anche a Napoli: ma quale servizio è questo? È un servizio necessario, un servizio di notevole utilità? No, o signori. Ed è poi giusto che un cittadino il quale ha servito fino ai 40 anni venga poi chiamato dai 40 a 50 anni a prestare un servizio di onore piuttosto che di utilità?

Quando sono tolti tutti i casi i quali esentavano molti dal servizio militare; quali saranno quei cit-

adini al di sotto dei 40 anni che saranno chiamati a far parte della milizia comunale?

Saranno quelli i quali furono scartati come incapaci di portare le armi. Costituendo invece la milizia comunale nel modo proposto, questa avrà nel suo seno degli elementi sani e robusti che potranno realmente recare utile al paese in quelle circostanze in cui verranno chiamati, e che sono indicati dalla legge.

Nè questa organizzazione sembrami che si scosti gran cosa da quella che ha la guardia nazionale. I medesimi elementi che compongono questa sono quelli che comporranno la milizia comunale, quando la legge sul reclutamento sarà in vigore in tutto il regno.

Non vi sarà la elezione degli ufficiali. Gli ufficiali saranno nominati dal Re. Ecco la differenza. Certo è notevolissima, e dà un carattere diverso alla milizia comunale da quello della guardia nazionale. Ma se noi consideriamo che in molti comuni rurali questa elezione era impossibile a farsi, non potendosi scegliere ufficiali che avessero vera autorità sulla guardia nazionale; se consideriamo che oggi la milizia comunale sarà comandata da ufficiali e bas's'ufficiali dell'esercito, da persone che hanno già, o per lunghi servizi, o per studi, o per pratica del servizio, una autorità la quale potrà influire grandemente al buon andamento del servizio della milizia medesima, non possiamo non convenire che questa milizia guadagnerà tanto in forza quanto perde abbandonando quell'apparente facoltà di eleggere i propri capi data ad una gran parte di persone, le quali, salvo che in alcuni centri, non hanno elementi ove potere scegliere gli ufficiali, in quanto che in molti comuni si trovava appena uno che possa essere rivestito della qualità di ufficiale. La scelta quindi non era nemmeno libera in tutte le parti del regno.

Vi è stato qualcuno, mi pare, che ha proposto di sopprimere la guardia nazionale, e di non sostituirle la milizia comunale.

Io veramente crederei che questo sarebbe assai sconveniente, in quanto che, in certi determinati casi, mancherebbe un servizio che è assolutamente indispensabile. Lo disse ieri il ministro della guerra, accennando ai casi in cui l'esercito sia chiamato al servizio attivo e manchino nei paesi le guarnigioni. Ma vi sono ancora degli altri casi non meno importanti. Vi è il caso della sicurezza pubblica, che è quello per cui veramente la milizia comunale è creata.

Io ho sempre considerato con grande dispiacere la condizione in cui si trovavano i piccoli comuni ai quali è deferita la vigilanza sulla sicurezza pubblica,

e che non avevano altra forza per tutelarla che i carabinieri, i quali molte volte, come è noto, sono insufficienti al bisogno. Or bene, i sindaci di questi comuni, che sono ufficiali di pubblica sicurezza, che hanno la responsabilità del mantenimento della sicurezza pubblica del loro comune, mentre in esso si trova una quantità di giovani, i quali hanno ricevuta l'istruzione militare, che sono abituati alla disciplina, e parecchi anche hanno incontrato pericoli, e sono perciò adattatissimi a questo servizio, questi sindaci, dico, invece di poter utilizzare tali elementi di forza che rimangono inerti, sono costretti, con pochi carabinieri, a fare il servizio della sicurezza pubblica. Io ho sempre creduto che sarebbe stato di una grande utilità di giovare di questi buoni elementi che si trovano in quasi tutti i comuni, e la legge che si discute dà precisamente il modo di valersene e ciò sarà un gran beneficio per i comuni.

Il servizio a cui è chiamata la milizia comunale, quantunque retribuito nel caso che duri oltre 36 ore, non si può mettere in dubbio che sarà, nella maggior parte dei casi, gratuito, perchè difficilmente non vi sarà il mezzo di dare il cambio ai militi in modo che resti anche perennemente gratuito. Ciò si potrà fare quando la milizia comunale sia costituita nel modo che noi vi proponiamo, giacchè i militi che vi saranno iscritti apparterranno tutti ad una classe di persone, come quelle che compongono attualmente la guardia nazionale, che hanno il mezzo di mantenersi del proprio, per un giorno o due; ma se invece si chiama a questo servizio la milizia territoriale, in cui vi sono molti censiti, ma molti ancora che non hanno censo, un servizio gratuito, anche di un giorno e mezzo, sarebbe impossibile. È ovvio infatti che, ogni volta che questi militi venissero chiamati a prestar servizio, bisognerebbe mantenerli, perchè molti di essi non avrebbero mezzi di provvedersi del proprio; nè si potrebbe, d'altra parte, alcuni mantenerli a spese del comune o del Governo, e altri obbligarli a mantenersi a spese proprie. Anche per questo lato quindi io credo che la milizia comunale per i servizi interni di pubblica sicurezza soddisfi assai meglio alle esigenze del servizio, inquantochè è possibile fare con essa quello che oggi si fa colla guardia nazionale, di affidare cioè ad essa un servizio il quale dura poco tempo, ma che può ancora durare lungamente col dare il cambio ai militi, e restare perfettamente gratuito.

Essendo poi il servizio della milizia comunale obbligatorio ed assai più grave per i cittadini di quello che non fosse il servizio della guardia nazionale, giacchè per esentarsi dal servizio della milizia comunale

non potranno essere così facilmente adottati i mezzi che si usavano per esentarsi da quello della guardia nazionale, e poichè questo servizio è gratuito, ed è aggiunto a tutti gli altri servizi già assai gravosi che i cittadini sopportano per l'esercito, io credo che non si possa domandare ad essi che un servizio assai limitato, e quindi ritengo che si farebbe male ogni volta che si volesse chiamare la guardia nazionale per ragioni di servizio diverse da quelle indicate nella legge e che portano con sè un carattere di urgenza e di necessità a cui nessuno può contrastare.

Qualora si abusasse del servizio della milizia comunale, accadrebbe di questa quello che è accaduto della guardia nazionale. Finchè questa è stata chiamata per servizi nazionali, per servizi seri, essa si è prestata egregiamente in tutte le parti del regno. Sapete, o signori, quando la guardia nazionale ha cominciato a decadere? Quando si è chiamata a fare la guardia agli uffici della ricchezza mobile, al palazzo municipale, a fare servizi d'onore, nei quali il cittadino non vedeva nessun carattere di necessità o di utilità qualsiasi. Al milite cittadino pareva che era meglio di attendere ai suoi affari, anzichè andare a prestar un servizio a cui si poteva provvedere in qualunque altro modo.

Io credo quindi che qualora si volessero imporre a questa milizia comunale quei medesimi servizi che hanno prestato in molte parti del regno le guardie nazionali, si renderebbe nel suo principio caduca questa nuova istituzione, la quale invece, utilmente impiegata, è destinata a rendere dei grandissimi servizi.

Finalmente la milizia comunale non cagionerà ordinariamente ai comuni nessuna spesa, e ne richiederà pochissima nei casi straordinari, in cui sarà chiamata sotto le armi. Oggi invece i comuni sono gravati di una spesa di circa lire 1,800,000 per la guardia nazionale; e se si volesse ricostituire la milizia comunale in tutti i comuni nel modo che è ordinato dalle precedenti leggi, la spesa per i comuni salirebbe ad una somma di gran lunga maggiore.

Stimo quindi che, approvando la legge come è proposta, voi, signori, provvederete ad un bisogno reale che sente il paese, e nel medesimo tempo soddisferete ad un voto, che io credo universale, quello cioè che la guardia nazionale sia riformata con un'istituzione molto più seria e di vera utilità per il paese.

FARINI. (*Della Giunta*) Più che per difendere l'articolo 10 proposto dalla Commissione, io sorgo per dar ragione alla Camera del mio contegno nella Commissione stessa, nella quale io rappresento personalmente la minoranza.

Favorevole al progetto sulla milizia territoriale, discusso ed approvato nella seduta di ieri, io credo che con brevissime aggiunte al medesimo, quali sono: di attribuire il servizio di pubblica sicurezza in tempo di pace anche alla milizia territoriale; di ascrivere gli uomini dell'esercito in congedo illimitato, in tempo di pace, a questa milizia; e finalmente coll'articolo 23, il quale stabilisce esplicitamente e non velatamente, come parve intendere l'amico Salaris, la soppressione della guardia nazionale, io credo, diceva, che con queste aggiunte si potrebbe limitare la legge al solo primo capitolo. E veramente, per quanto ci abbia pensato, non so capacitarci della necessità del secondo capitolo.

Anzitutto mi piace scagionare il mio voto da una accusa d'incostituzionalità che deriverebbe alla mia opinione dalle cose dette dall'onorevole mio amico Salaris.

Davvero, non so comprendere come dall'articolo 76 dello Statuto, il quale stabilisce una milizia comunale, la cui organizzazione rimanda ad una legge speciale posteriore, si possa dedurre che le modalità di questa legge speciale posteriore non possano essere modificate da un'altra legge qualsiasi. Quindi, senza entrare a discutere la possibilità di modificare lo Statuto mediante l'accordo dei tre poteri, a me pare che, anche stando alla lettera dello Statuto, possiamo modificare la legge costitutiva della milizia comunale, istituita dall'articolo 76 dello Statuto, senza toccare allo Statuto medesimo.

L'onorevole mio amico Salaris ha detto che lo Statuto intendeva colla milizia comunale, ovvero guardia nazionale, creare una milizia politica quasi contrapposta all'esercito. Or bene, è già stato detto, ma giova ripeterlo, che il costituire oggi un corpo con elementi che non sieno passati a traverso l'esercito, mentre è decretato il servizio militare obbligatorio, e quindi tutti i cittadini sono tenuti, purchè fisicamente idonei, a servire nell'esercito, non sarebbe oggi cosa possibile.

Qual altro carattere aveva, non per lo Statuto, ma per la legge speciale sul suo ordinamento, la guardia nazionale?

La guardia nazionale si componeva di gente censita, di gente che pagava il censo voluto per essere elettore comunale, un censo di cinque lire, se non erro. Gli ufficiali, sino al grado di capitano, dovevano essere eletti dai militi; finalmente i militi dovevano prestare servizio gratuito. La legge poi sulla guardia nazionale escludeva assolutamente da questo corpo il carattere politico, dichiarando nell'articolo 1 esplicitamente: « che ogni deliberazione presa dalla milizia comunale intorno agli affari

dello Stato, del comune e della provincia è un'offesa fatta alla libertà pubblica, un delitto contro la cosa pubblica e contro lo Statuto. »

Il carattere politico quindi che, secondo l'onorevole Salaris, era quasi la caratteristica di questa istituzione, mentre nello Statuto non è accennato, è dall'articolo 1 della legge speciale condannato.

Rimangono sole caratteristiche distintive della milizia comunale o guardia nazionale, ripeto, servizio gratuito, censo a pagarsi dal milite, e finalmente l'eleggibilità degli ufficiali.

Or bene, è mia opinione che questi tre caratteri, dei quali i due primi sono mantenuti nella legge sulla milizia comunale, che ora si discute, cioè, il censo ed il servizio gratuito, essendo quelli specialmente a cui si dovette la decadenza della guardia nazionale, siano pure quelli per cui, secondo me, non dovrebbe accettarsi il pensiero della milizia comunale, ordinata così come lo è nel disegno attuale.

Io non intendo come, dopo aver introdotto il servizio obbligatorio, e sottoposto tutti quanti i cittadini all'onore del servizio militare in tempo di pace e di guerra, noi vogliamo poi, nella questione di pubblica sicurezza interna, separare gli interessi dei censiti dagli interessi dei non censiti. Quindi non approvo che nel capitolo 2 della legge si mantenga ancora la necessità del censo per appartenere alla milizia comunale.

Nè d'altra parte reputo equo che un cittadino qualsiasi, il quale abbandoni la propria officina ed i propri affari, debba essere costretto a pagare colla propria persona, e con scapito di danaro la quiete e la sicurezza degli altri.

E ciò dicendo io annetto grande importanza, insieme col ministro dell'interno, all'ufficio delle milizie locali, pei servizi locali di pubblica sicurezza.

Io faceva altra volta proposta alla Camera, e, sebbene non fortunato, tuttavia persevero nella stessa opinione, che nei luoghi ove la pubblica sicurezza locale è turbata, fossero radunate le milizie del luogo, e ad esse fosse specialmente affidato il servizio della pubblica sicurezza, e contemporaneamente si obbligassero il comune o la provincia, dove erano necessari questi convegni straordinari, a pagare essi le spese delle radunate.

In questo modo, pareva e pare a me che si sarebbero fatti convergere allo scopo supremo del ristabilimento della pubblica sicurezza gli interessi dei militi che, più pratici dei luoghi e delle persone, avrebbero saputo su chi mettere le mani per ristabilire la pubblica quiete, e che, interessati a liberarsi presto dal servizio, avrebbero voluto che la pubblica sicurezza presto si ristabilisse, e gli inte-



ressi dei contribuenti tutti, anche non appartenenti per fisico o per età alla milizia, i quali, obbligati a pagare il mantenimento di questa forza straordinaria, avrebbero avuto anch'essi interesse che la sicurezza il più presto fosse assicurata. Quindi, lo ripeto, attribuendo pure grande importanza agli uffici che le milizie locali possono in tempo di pace rendere sui luoghi dove sono descritte, non so acconciarmi alla legge sulla milizia comunale, perchè costituita colle caratteristiche stesse della guardia nazionale, cioè servizio gratuito e censo dei militi.

Ammettendo pure che fra le diverse classi della società ve ne siano di quelle le quali siano più propense a prendere parte al disordine, io reputo che il giorno in cui esse fossero mescolate ed inquadrate fra le altre classi, che al mantenimento dell'ordine sono più interessate, la loro azione nociva sarebbe molto paralizzata. In una parola, io preferisco i fautori dell'anarchia, qualora ci fossero, irreggimentati fra i cittadini abbienti ed interessati al mantenimento dell'ordine, che non i proletari liberi da ogni servizio e liberi quindi di correre alle barricate.

Detto questo, aggiungerò che, neppure sotto il rapporto dell'organamento della milizia comunale, questo capitolo secondo costituisce alcun che di efficace. Perchè, ridotta tutta questa parte della legge in poche parole, essa consiste nel descrivere su due ruoli, l'uno tenuto dal sindaco, l'altro dal comando del distretto, tutti gli uomini della milizia territoriale che pagano censo...

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Dal distretto, no.

**FARINI...** su di un ruolo solo tenuto dal sindaco, tutti gli uomini della milizia territoriale che pagano censo...

**MINISTRO PER LA GUERRA.** E niente altro.

**FARINI...** e nell'aggiungere a questo ruolo tutti i soldati dell'esercito permanente in congedo illimitato che pure pagano censo, coi loro rispettivi gradi di cui sono o furono insigniti nell'esercito, facendo facoltà al sindaco di trarre fuori da questo ruolo i graduati e soldati per consegnare loro un fucile e nel giorno del bisogno metterli insieme, senza altra organizzazione o preparazione preventiva per un servizio di guardia o di pubblica sicurezza.

Ora io affermo che se, essendo gli ordinamenti attuali della guardia nazionale molto più determinati, le unità tattiche costituite coi loro ufficiali e sott'ufficiali, con molti obblighi di istruzione e di riunione precisati, non si riuscì ad ottenerne nulla o poco all'infuori di quelle contingenze straordinarie cui alludeva l'onorevole ministro dell'interno, pochissimo, anzi nulla si otterrà da ora in poi quando vi sarà in vigore soltanto un embrione di

quella stessa organizzazione totale che fin qui esisteva.

Quindi, mi riassumo, mentre non so vedere la efficacia di questa seconda parte, vedendone anzi continuati gli errori della istituzione della guardia nazionale col censo e col servizio gratuito, io reputo che colla sola milizia territoriale a cui fosse stato attribuito il servizio eventuale di pubblica sicurezza, noi avremmo potuto sopprimere la guardia nazionale, servendo al supremo scopo della nazione armata a cui, tanto io quanto l'onorevole Salaris tendiamo, senza ledere menomamente l'articolo 76 dello Statuto.

**OLIVA.** Signori, il relatore ha enunciato il principio fondamentale che domina tutta la legge con quelle parole precise epigrafiche, dove è detto:

« Con questa legge riceverebbe pure la sola veramente efficace e pratica applicazione, il voto tante volte espresso, dentro e fuori di questa Camera, della *nazione armata.* »

Questo concetto io fui uno dei primi in Italia a propugnare e sostenere colla penna e colla parola, molti anni prima che la guerra franco-germanica venisse a persuaderne le menti. Un'unica forza nazionale composta dalla universalità dei cittadini, educati all'esercizio delle armi per la difesa interna ed esterna dello Stato e delle sue istituzioni. La nazione armata verrebbe completata nel suo sistema colla presente legge, sistemandosi con essa, e descrivendosi fondo a quella unica e potente organizzazione della forza, della quale, nel concetto logico della legge, *la milizia mobile*, e *l'esercito permanente* non sono che due successive forme e maniere di movimento e di attivazione, due emanazioni di un'unica e fondamentale istituzione, cioè la nazione in armi.

Senonchè io errerò, ma parmi che nel dare ordinamento e sviluppo a codesta idea nel progetto che ci venne proposto, l'idea sia smarrita, o per lo meno, siasi di molto attenuata. Non osserverò qui che nel procedimento logico di quest'opera legislativa si sono invertiti i termini; invece di cominciare dalla base abbiamo cominciato dal culmine; prima di ordinare l'istituzione madre, abbiamo posto mano a ordinare le forme del suo esercizio; abbiamo cominciato dalla riforma del reclutamento dell'esercito attivo e della milizia mobile, nè ciò ha, io mi credo, poco contribuito a fissare nella sua esecuzione l'idea della riforma, che oggi trattasi di compiere, quando appunto essa doveva più chiaramente affermarsi, vale a dire nella forma della milizia territoriale. È nella milizia territoriale che noi dovevamo vedere sorgere questa grande figura della nazione armata, che ci venne promessa nella



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

relazione, e che lo stesso ministro proponente ci ha detto essere il concotto fondamentale della legge.

Ed allora, o signori, se nella milizia territoriale avessimo avuto quegli elementi non solo, ma quegli uffici, e quei caratteri pei quali si avesse potuto realmente trovare in essa la nazione sovrana in armi, sorgente delle milizie attive, depositaria della forza cittadina per la difesa del territorio e delle istituzioni, noi non avremmo da questi banchi, almeno dal canto mio non avrei deplorato che la guardia nazionale venisse depennata dal sistema delle nostre istituzioni. Ma, o signori, il Governo proponente, e la Commissione che ci raccomanda questa legge, che cosa fanno? Hanno scisso una istituzione sostanzialmente una e l'hanno divisa in due, milizia territoriale per ciò che riguarda la difesa esterna, milizia comunale in quanto concerne l'interno.

E ci si dice che questa milizia comunale, come è proposta nel capo II della legge, altro non è che una trasformazione della guardia nazionale, e che per conseguenza cotesta istituzione, cara per tanti titoli al paese pei servizi che ha prestati al risorgimento italiano, non verrebbe offesa, in quanto che anzi da questa trasformazione dovrà il principio che la informa trarre migliore assetto e vigoria maggiore. E qui cade la disputa, onorevole ministro, tra quelli che dicono: voi, toccando la guardia nazionale nel modo che avete fatto con questa legge, togliete a questa istituzione ciò che ne era il carattere politico.

Il ministro risponde di no; ma a questo si replica paragonando l'articolo 11 della legge in discussione, dove si enunciano gli uffici, le attribuzioni di questa milizia comunale, e paragonando quest'articolo 11 coll'articolo 1 della legge del 4 marzo 1848, con cui s'istituiva la guardia nazionale.

Nell'articolo 11 gli uffici e le attribuzioni della milizia comunale si riducono al servizio di pubblica sicurezza puramente e semplicemente; si dice cioè che gl'iscritti sul ruolo della milizia comunale saranno *individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.*

Ora, signori, rammentiamoci ciò che l'articolo 1 della legge 4 marzo diceva, rammentiamoci ciò che i legislatori in quella legge organica splendidamente proclamavano in faccia al popolo italiano risorgente. Là si diceva: « La milizia comunale è istituita per difendere la monarchia ed i diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare o ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, secondare all'uopo, l'esercito nella

difesa delle nostre frontiere e coste marittime, assicurare l'integrità e l'indipendenza dei nostri Stati. »

Signori, qui si scorge il grande concetto della nazione armata, come avremmo desiderato che il Ministero e la Commissione ci venissero a proporre in questo progetto di riforma, mantenendo i principii che ispiravano la legge sulla guardia nazionale, pur trovando nuovi mezzi che meglio servissero a svilupparli e renderli pratici.

Invece vediamo precisamente il contrario. La istituzione, come viene enunciata nell'articolo 1 della legge esistente, sparisce; imperciocchè non se ne trova che un'ultima traccia in un servizio di pubblica sicurezza, vale a dire in uno degli ultimi uffici che alla guardia nazionale venivano attribuiti: la difesa della monarchia, la difesa dei diritti sanciti dallo Statuto, tutte queste grandi attribuzioni, che specialmente riguardano la sovranità nazionale armata, spariscono tutte. La milizia nazionale non formerà nemmeno corpo, gl'iscritti verranno *individualmente* comandati ad un dato servizio da un funzionario di polizia. I militi nazionali sono convertiti puramente e semplicemente in guardie di pubblica sicurezza, e per tale ufficio vengono sottratti alla protezione delle leggi comuni, come si propone nell'articolo 13.

È questa la decantata trasformazione della guardia nazionale sotto il nome di milizia comunale!

Ben a ragione l'onorevole Farini diceva testè che, se lo scopo di questa vostra legge deve ridursi unicamente a far prestare ai componenti la milizia territoriale dei servizi di pubblica sicurezza, ebbene basterà si aggiunga qualche articolo nel quale anche questo compito dei militi territoriali sia enunciato. Non fa bisogno di questo lusso del capo II della proposta legge, in cui, sotto lo specioso nome di milizia comunale, non si viene a far altro che dire al milite territoriale di fare anche il servizio di sicurezza pubblica, quando l'ufficiale di sicurezza pubblica l'imporrà.

MINISTRO PER LA GUERRA. Il bisogno.

OLIVA. Questo servizio non potrebbe essere esercitato nemmeno dai componenti la milizia territoriale che ad una condizione, cioè d'averne un censo proprio all'esercizio del diritto elettorale amministrativo, notisi bene, non politico.

Io non mi dissimulo, confesso anzi che un qualche cosa di commendevole vi è in questa proposta che potrebbe essere accettata come un miglioramento alla esistente guardia nazionale, in quanto che con essa si allargherebbe la base di questa istituzione, dovendo di questa milizia comunale far parte, secondo il progetto di legge, anche i soldati

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

in congedo illimitato e quelli che fanno parte della milizia mobile. (*Interruzione del deputato Farini*)

L'onorevole Farini mi dice che anche attualmente quelli di prima e seconda categoria possono fare parte della milizia territoriale; se è così anche il vantaggio cui accennava non esiste più, e per conseguenza anche in questo tentativo in cui mi era lanciato per trovare qualche cosa che potesse scusare in parte la proposta legge, anche in questo tentativo, vengo meno e mi trovo di fronte a tutti gli svantaggi, senza nessuno di quei vantaggi che pure sarebbero desiderabili.

In questo stato di cose, che fare? Io confesserò francamente che, elevandomi a regioni superiori, trovo che un grande e supremo vantaggio è quello di togliere il dualismo tra le forze armate del paese, e questo vantaggio merita che per conseguirlo molto si sacrifichi.

È evidente che la guardia nazionale come venne creata nel 1848, posta di fronte all'esercito attivo, organizzata in sistemi separati e l'uno dall'altro indipendenti, presentava l'inconveniente di essere in certo modo la sanzione di un principio di guerra civile e sociale insito nell'organismo dello Stato; era un dualismo pericoloso e quasi legittimato tra le classi censite armate da un lato e l'esercito dall'altro, sotto la dipendenza del potere esecutivo.

Ma, signori, questo dualismo, che è un pericolo, un inconveniente gravissimo e che viene meno col sistema attuale, non può proprio sparire, se non a condizione di togliere alla istituzione della nazione armata quel carattere eminentemente politico, che aveva la istituzione della guardia nazionale? Io non lo credo. O, se volete che ciò sia, diciamo francamente al paese che tale è il vostro pensiero: la guardia nazionale, come istituzione politica, non si trasforma, ma muore.

Or bene, ciò detto, perchè non mi voglio dilungare di troppo, che cosa si dovrebbe fare nel mio concetto, o almeno nel concetto della legge? Per assecondare i fini della legge, si dovrebbe togliere interamente il capo secondo, sostituendovi quelle poche modificazioni a cui l'onorevole Farini alludeva, le quali basterebbero a dare pratica esecuzione ai concetti meschini e limitati della milizia comunale, come è stabilita nel progetto in discussione. Invece, se si volesse assecondare il fine che io desidererei, converrebbe che in testa a questo capo secondo, o invece dell'articolo 11, noi riproducessimo il primo comma dell'articolo 1 della legge organica attuale, in quanto si riferisce all'interno.

In questo caso noi manterremmo l'istituzione nei suoi scopi primitivi.

*Voci a sinistra.* Legga l'articolo.

OLIVA. « La milizia comunale è istituita per difendere la monarchia e i diritti che lo Statuto ha consacrati, per mantenere l'obbedienza alle leggi, conservare o ristabilire l'ordine e la tranquillità pubblica, assicurare l'integrità e l'indipendenza dei nostri Stati. »

Signori, in questo modo noi avremo un sistema compiuto per la tutela della sicurezza interna ed esterna del paese.

A base di tutta questa tutela starebbe la base stessa della nazione, cioè la duplice famiglia, nella quale e padre e figli sarebbero chiamati al sacro deposito della difesa all'estero e del mantenimento delle nostre istituzioni all'interno; sarebbe un grande rinnovamento nell'educazione nazionale del nostro paese, il carattere patriottico ne trarrebbe grandissimo incremento, il fondamento della morale cittadina certo dovrebbe trarne un vantaggio, che a nessuno degli uomini illuminati di questa Camera può sfuggire. Se il Ministero, se la Commissione accettano la mia proposta, la quale certamente trasforma la legge, ne sarò lieto: altrimenti riservo intatto e impregiudicato il principio, do un voto ostile, e mi associo in tale caso alle proposte Farini.

MINISTRO PER LA GUERRA. Anzitutto mi occorre osservare all'onorevole Oliva che forse egli non ha posto mente alla discussione di ieri, nella quale si è spiegato chiaramente che la milizia comunale, come verrebbe costituita da questo progetto di legge, non può esistere che in tempo di pace, imperocchè essa è formata da tre elementi, ossia da quegli uomini dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale che in tempo di pace si trovano in congedo illimitato.

Naturalmente in tempo di guerra codesti elementi scompaiono, giacchè essi sono chiamati sotto le armi nel rispettivo riparto. Da ciò è reso evidente che il comma proposto dall'onorevole Oliva non ha scopo alcuno, perchè esso si riferisce alla difesa dello Stato, ed alla sicurezza in caso di guerra, quando, come dissi, mancano gli elementi per comporre il corpo che egli vorrebbe costituire.

E qui mi perdonerà la Camera se faccio un'osservazione, ed è questa, che nella presente discussione si divaga forse un po' troppo, ciò che a parer mio proviene da che non tutti i deputati hanno forse letto accuratamente e ben compreso lo spirito della legge, e taluno forse anche non ha assistito alla discussione dei giorni precedenti; onde avviene che si ritorna su molte questioni che furono già esaminate, discusse ed anche risolte.

L'onorevole Farini poi, senza fare una proposta concreta e precisa, locchè sarebbe stato meglio as-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

sai, perchè così si sarebbe più facilmente potuto approvare o combattere, si è invece limitato ad esporre alcune sue idee intorno all'argomento che ci sta dinanzi: ora io dirò quale sia il mio avviso sopra le idee stesse.

L'onorevole Farini non vorrebbe la milizia comunale, e, secondo lui, una parte dei servizi che si vorrebbero affidare a codesta milizia, meglio sarebbe se fossero dati alla milizia territoriale.

Veramente codesta idea fu già espressa anche dagli onorevoli Morana, Maurigi, Salaris e da altri, con questo divario però che egli, per schivare le difficoltà che furono poste innanzi e che fu dimostrato opporsi all'attuazione di essa, vorrebbe che alla milizia territoriale, per i servizi di pace, fossero aggiunti tutti gli uomini dell'esercito permanente e della milizia mobile che sono in congedo illimitato. Ora, l'onorevole Farini, se pone ben mente, vedrà che in questo modo costituirebbe pur sempre un nuovo corpo al quale bisogna pur dare un nome, e questo nome non potrebbe essere quello di milizia territoriale, dal momento che gran parte degli uomini che lo comporrebbero appartengono alla milizia mobile od all'esercito permanente.

Nel fondo adunque, il sistema dell'onorevole Farini è molto analogo a quello del Ministero, e tutta la differenza tra l'uno e l'altro sta in questo, che egli vorrebbe escludere la condizione del conso; mentre questo forma appunto la base della proposta ministeriale.

Ora, senza oppormi in modo assoluto a questa sua idea, non posso però alla medesima associarmi, viste le conseguenze a cui essa ci condurrebbe.

Fu già detto ieri e debbo qui ripetere che questa milizia, in tempo di pace non sarebbe chiamata che per servizio di pubblica sicurezza, ossia a quei servizi che sono assolutamente necessari. Così, per esempio, se in un comune non vi siano carabinieri ed abbiano luogo dei disordini, tumulti, ecc., oppure si trovino dei malviventi, il sindaco chiama 10, 15 o 20 uomini di codesta milizia, e con essi si viene facilmente a capo di ristabilire l'ordine e la sicurezza locale.

Questi adunque, come ripeto, sarebbero i servizi che più specialmente dovrebbero prestare gli uomini della milizia comunale, e quando essi abbiano a durare più di un giorno il Governo li paga nella misura che propone nel progetto.

Ma oltre a questi servizi ve ne sono altri, come, per esempio, il servizio ordinario alle carceri, alle tesorerie che qualche volta occorre prestare quando manca la truppa, e questi servizi, siccome di corta durata, non arrecando troppo disturbo alle popola-

zioni, il Governo non vuol pagarli, chè, altrimenti facendo, si andrebbe incontro a spese enormi.

Ora, se anche i nullatenenti entrassero in codesta milizia e senza distinzione si dovessero cogli altri chiamare a detti servizi per turno di ruolo, come vorrebbe l'onorevole Farini, necessariamente si dovrebbero pagare sia che i servizi abbiano lunga o corta durata.

Quanto poi a cui tocchi pagare, dirà il mio collega dell'interno, e la Camera deciderà. Naturalmente bisognerà che paghi o il comune o lo Stato: ma paghi l'uno oppure l'altro, sarà sempre una spesa considerevole che questa milizia così ordinata verrebbe ad importare.

Certo che se non vi fosse questa difficoltà di aggravare o il bilancio dello Stato o quello dei comuni, il Ministero non si opporrebbe alla proposta dell'onorevole Farini.

La questione che vi è qui da risolvere e su cui deve la Camera decidere, si è adunque se qualunque servizio, anche di sole 24 ore, prestato dalla milizia comunale, debba essere a pagamento. Data una risposta affermativa, l'articolo 10 dovrà essere modificato nel senso che, invece d'iscrivere in questa milizia i soli elettori, vi dovranno invece venire compresi tutti gli uomini dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale in congedo illimitato.

Mi pare che sarebbero queste le due proposte concretate.

FARINI. Ma è soppressa la guardia nazionale! È ben chiaro.

MINISTRO PER LA GUERRA. Naturalmente, sarebbe soppressa la guardia nazionale.

Queste dunque sarebbero le due proposte dell'onorevole Farini. La prima mi pare sia più questione di parole che di sostanza; la seconda è questione di grave sostanza.

Bisogna naturalmente sentire il mio collega a proposito della spesa, particolarmente dei comuni, e precisare bene fino a che punto si andrebbe.

Se si ammettesse il principio accennato dall'onorevole Farini, cioè d'iscrivere tutti, anche i nullatenenti, e di pagare poi il servizio di qualunque durata, allora ne verrebbe di conseguenza che non solo il 10, ma anche diversi altri articoli dovrebbero essere alquanto modificati, anche per stabilire come si fanno i ruoli, come sono fatte le chiamate, chi è che ha diritto di fare queste chiamate, qual è l'indennità che si dà ai soldati, quale ai graduati.

Adesso il Governo, nelle condizioni attuali, difficilmente potrebbe decidersi ad ammettere che queste spese fossero a suo carico; nè so se il Governo e la Camera potrebbero ammettere che questa spesa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

dei servizi eventuali della guardia comunale fosse posta a carico dei comuni. Se non lo crede possibile bisogna che si tenga puramente e semplicemente al progetto della Commissione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

SERAFINI. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione al mio amico Salaris. Io non ho inteso di dire che egli abbia asserito che la guardia nazionale abbia anche il mandato di mettersi in opposizione coll'esercito; egli, al pari di diversi altri, ha sostenuto che la guardia nazionale ha uno scopo politico, e che questo scopo politico le è dato precisamente dallo Statuto. Io solo questo ho inteso di dire che egli sosteneva; qui vi deve essere stato un equivoco.

SALARIS. La ringrazio.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

Come la Camera ha inteso, la Commissione accetta il progetto ministeriale al capo secondo, che istituisce la milizia comunale; e l'onorevole Salaris ha fatta una proposta d'un articolo, il quale, ove fosse accolto dalla Camera, verrebbe a sostituire tutto il titolo della milizia comunale.

L'onorevole Farini poi vorrebbe sopprimere queste parole: « e sono od hanno titolo per essere elettori comunali, a senso del capo II della legge 20 marzo 1865, allegato A, n° 2248. »

La Commissione e il Ministero respingono queste proposte.

MAZZA, *relatore*. La Commissione si associa alle idee esposte dall'onorevole ministro, e non accetta le due proposte.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo proposto dall'onorevole Salaris:

« Gli ascritti alla milizia territoriale potranno essere chiamati dal sindaco, nella qualità di ufficiale di pubblica sicurezza od a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, a concorrere al mantenimento dell'ordine e della pubblica quiete nel comune del reale domicilio. »

Pongo ai voti questo articolo.

(Dopo prova e contraprova, è respinto.)

Viene ora la proposta dell'onorevole Farini, colla quale chiede la soppressione delle parole: « e sono od hanno titolo per essere elettori comunali, a senso del capo II della legge 20 marzo 1865, allegato A, n° 2248. »

La metto a partito.

(Dopo prova e controprova non è ammessa.)

Ora metto ai voti l'articolo 10 della Commissione:

« Tutti coloro che sono ascritti alla milizia territoriale, o che sono in congedo illimitato come appartenenti all'esercito permanente od alla milizia

mobile, e sono od hanno titolo per essere elettori comunali, a senso del capo II della legge 20 marzo 1865, allegato A, n° 2248, sono iscritti sul ruolo della milizia comunale del comune rispettivo, col grado di cui sono rivestiti nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

« Il ruolo di cui all'alinea precedente sarà notificato ai militi di ciascun comune nei modi e contemporaneamente alle liste di cui all'articolo 30 della legge 20 marzo 1865, per i reclami d'iscrizione cui potesse dar luogo. »

(È approvato.)

« Art. 11. Gli iscritti sul ruolo della milizia comunale possono, in qualunque tempo e circostanza, quando non siano già sotto le armi nell'esercito permanente, nella milizia mobile, o nella milizia territoriale, essere individualmente chiamati in servizio armato per provvedere o concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. »

SALARIS. Domando la parola contro questo articolo 11.

Io prego la Camera di fare attenzione a questo articolo prima di approvarlo; acciocchè sappia che solo nei beati tempi dell'ozio e della pace avrà quest'istituzione della milizia comunale; ma nei tempi, che vogliamo sperare lontanissimi, in tempo di guerra, l'ordine pubblico resta senza nessuna tutela, perchè siccome a questa milizia comunale non possono appartenere che coloro i quali fanno parte dell'esercito e della milizia territoriale, quando essi saranno chiamati sotto le armi, i comuni resteranno senza milizia comunale per la tutela della pubblica sicurezza. Dunque questa guardia comunale esiste solamente in tempo di pace.

Detto questo, la cui verità credo non sarà contrastata da nessuno, io lascio che la Camera voti l'articolo 11.

MINISTRO PER LA GUERRA. Risponderò due parole all'onorevole Salaris.

Effettivamente è vero che in tempo di guerra cessa non solo il servizio della milizia comunale, ma cessa di esistere la milizia stessa, giacchè tutti gli uomini che la compongono vanno incorporati nei tre grandi reparti dell'esercito; ma siccome in tempo di guerra si chiama sotto le armi la milizia territoriale, la quale ha appunto per scopo di provvedere alla difesa interna del paese, così allora non vi sarà più bisogno della milizia comunale, poichè ci sarà la milizia territoriale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato, e lo è pure il seguente:)

« Art. 12. Le chiamate di cui nell'articolo precedente sono fatte dal sindaco in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, ed anche di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

propria autorità, quando sia investito delle attribuzioni di ufficiale di pubblica sicurezza.

« Tali chiamate hanno luogo per avviso personale e a turno di ruolo.

« Art. 13. Gli ascritti alla milizia comunale quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fossa.

FOSSA. La disposizione di questo articolo è, a mio senso, gravissima, e merita tutta l'attenzione della Camera.

In questo articolo è detto che gli ascritti alla milizia comunale, quando prestano servizio, sono soggetti alla disciplina ed alle leggi militari. Ciò significa, se ho bene compresa la portata di questo articolo, che le trasgressioni commesse dai militi in attività di servizio cadono sotto le sanzioni delle leggi militari, e così ed anzi principalmente sotto quelle del Codice penale militare, e che per questi reati il milite è sottoposto alla giurisdizione, alla competenza dei tribunali militari.

Se tale è il senso di questa disposizione, dico che essa è troppo rigorosa, erroneamente rigorosa, assai pericolosa e compromettente per i cittadini.

*Una voce.* Pei padri di famiglia.

FOSSA. Pei padri di famiglia e per tutti coloro che dovranno prestare questo servizio.

Voi sapete, o signori, che le pene stabilite dal Codice penale militare sono spesso severissime. Frequenti vi sono i casi della pena di morte; più frequenti i casi dei lavori forzati a vita od a tempo; frequentissimi quelli della reclusione ordinaria anche per fatti che dal Codice penale comune sarebbero puniti assai leggermente. A cagione d'esempio, le vie di fatto di un militare contro un superiore in grado o nel comando che sia ufficiale, è punito con la morte, o con la reclusione militare estensibile a 20 anni se lo stesso superiore sia un sott'ufficiale o caporale. Un insulto, una minaccia verso il superiore in servizio, o per causa di servizio, o in presenza di truppa riunita, fatti anche semplicemente con gesti, possono essere puniti con sette anni di reclusione militare. Il soldato, che per negligenza abbia lasciato fuggire un arrestato, può essere condannato al massimo della pena del carcere. Il militare che, essendo di guardia, sia trovato ubbriaco, o che in stato di ubbriachezza si sia presentato al servizio a cui fu chiamato, è punito col carcere militare da due a sei mesi. La sentinella che manchi in qualche modo alla consegna è in alcuni casi punita con la reclusione militare da tre anni a sette; la sentinella trovata addormentata può essere punita col carcere militare da tre mesi a sei. Quanti altri casi non potrei io rammentare di rigorosissime pene delle leggi mi-

litari se volessi continuare in questa molesta rassegna! La severità di quelle leggi è giustificata dalla necessità di mantenere costante, salda ed inalterata la disciplina nell'esercito e nell'armata. Senza disciplina non vi ha esercito, non vi ha armata. Io mi rendo ragione dei motivi di alta, imperiosa necessità ai quali sono quelle leggi informate, nè intendo censurarle. Ma riconoscete voi questa necessità per la milizia comunale? Tanto rigore, tanta severità di pena credete voi che convenga per i servizi che la milizia comunale deve prestare? Credete voi che la coscienza pubblica non si rivolterebbe a tanto eccesso? Mentre dai pubblicisti e dai legislatori nulla si lascia d'intentato, tanti sforzi si fanno per abbattere il carnefice, per abolire la pena di morte, in questo momento stesso in cui l'altro ramo del Parlamento ha ridotto, nel nuovo Codice penale comune, a piccolissimo numero i casi dell'estremo supplizio, vorreste con questo articolo di legge esporre ogni sorta di cittadini al pericolo d'una condanna capitale, solo sostituendo al capestro la fucilazione? o al frequente pericolo di altre gravissime pene? Voi che, in tempi non molto addietro, già vi pronunziaste per l'abolizione della pena capitale?

E da chi sarebbero queste pene applicate al cittadino, a tenore della proposta che ci fanno il Ministero e la Commissione? Dai tribunali militari. Il cittadino è così distratto dai suoi giudici ordinari; è sottoposto a tribunali speciali, non meno legittimi, perchè costituiti dalla legge, non meno altamente rispettabili ed onorandi, ma che pure non sono i suoi giudici naturali; è sottoposto a giudizi che non hanno, non presentano tutte le garanzie che sono stabilite dal gius comune per i giudizi ordinari avanti le Corti di giustizia dello Stato. Questi tribunali poi non sono istituiti che nei capoluoghi dei distretti militari. Immaginatoci a quanti disagi, a quanti fastidi sarà esposto il milite anche per provvedere alla propria difesa. Dopo tutto questo è facile prevedere come sarebbe accolta dalle popolazioni questa nuova istituzione della milizia comunale.

Quanto a me, vi dirò francamente che non darò mai il mio voto ad una legge la quale creerebbe tanti pericoli per la libertà e per la vita dei cittadini, e potrebbe essere causa di tante sciagure nelle famiglie; e che voterò contro a questa legge, se quest'articolo non sarà modificato.

Preveggo qui l'obbiezione che mi sarà fatta dalla Commissione, ed è questa.

A che voi vi pigliate tanto fastidio per la disposizione di quest'articolo, mentre in realtà coloro i quali fanno parte della milizia comunale sono già

soggetti e al Codice penale militare, e alle altre leggi militari, e ai tribunali militari, essendochè la milizia comunale si componga della milizia mobile e della milizia territoriale? L'ascritto alla milizia comunale è già soldato, perchè fa parte o della milizia mobile o della milizia territoriale.

Questa obbiezione che a prima vista potrebbe essere ravvisata di qualche momento non ha in fatto importanza alcuna. Ed in vero quando è che la milizia mobile, e la milizia territoriale sono chiamate sotto le armi? Unicamente in tempo di guerra e per la difesa dello Stato. Vi sono chiamate per uno scopo altamente nazionale, come ausiliari dell'esercito, al quale sono incorporate, di cui fanno allora anch'esse parte, ed al quale sono assimilate. Il fatto della loro chiamata non può quindi verificarsi che assai raramente. Ed in quel caso una suprema necessità richiede che anch'esse siano assoggettate alla stessa disciplina, alle stesse leggi regolamentari e punitive a cui è sottoposto l'esercito. Imperiosamente lo vuole, lo esige l'importanza dello scopo del loro servizio, la difesa dello Stato. *Salus reipublicae suprema lex.*

Invece i militi comunali possono essere chiamati in servizio armato, individualmente, in qualunque tempo, in qualunque circostanza, e solo per provvedere e concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Grande è la diversità dell'importanza dei servizi a cui sono destinate la milizia mobile e la milizia territoriale e di quelli a cui è chiamata la milizia comunale; inmensa è la diversità delle conseguenze che possono derivare dalle infrazioni ai doveri del servizio; grandissima la differenza tra caso e caso; non la stessa suprema necessità di leggi speciali ed eccezionali; non la stessa ragione di mantenere anche con l'esempio la disciplina. Il Ministero e la Commissione considerano i militi comunali come veri soldati. Qui sta, a mio avviso, il massimo degli errori. Questi militi, veri soldati nella giusta significazione della parola non saranno mai. Quanto meno mancherà ad essi l'educazione militare o non sarà in loro abbastanza perfetta. È impossibile che l'abbiano e la conservino dei cittadini, dei padri di famiglia occupati nella loro vita principalmente in altre cure, in altri negozi.

Io sarei tentato a chiedere il rinvio dell'articolo alla Commissione, acciò essa meglio riflettendo sul medesimo ci portasse la proposta di un ordine di pene e di una competenza giurisdizionale più razionali, più logiche e più consentanee alla natura della istituzione di questa nuova milizia, ed a quella del servizio che essa è destinata a compiere. Certo le pene stabilite dalla legge organica della guardia

nazionale del 1848 sono troppo lievi, ed i Consigli di disciplina non fecero buona prova. Nemmeno crederei sufficienti ed efficaci le pene sancite da quella legge per la milizia chiamata in distaccoamento per servizio di pubblica sicurezza. Ma tra la mitezza delle pene stabilite dalla legge del 1848 e l'eccessivo rigore di quelle portate dalle attuali leggi militari, corre una grandissima distanza, e la Commissione potrebbe cercare la via di mezzo, ed alla medesima attenersi. Anche la legge del 1848 non assoggettava la guardia nazionale alle leggi militari che quando i distaccamenti erano chiamati in servizio per la difesa dello Stato e come ausiliari dell'esercito attivo.

Io sentirò la risposta e le spiegazioni che mi attendo dalla cortesia del ministro dell'interno o di quello della guerra, e della Commissione, per vedere se dovrò fare la proposta del rinvio dell'articolo, o votare contro la legge, se il rinvio non sarà accettato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare.

**PISSAVINI.** Onorevole signor presidente, io dovrei ragionare nello stesso senso dell'onorevole mio amico Fossa.

Prima che la Commissione ed il Governo abbiano emesso il loro avviso sulle plausibili osservazioni dell'onorevole deputato di Bobbio, non ritengo utile il far perdere alla Camera un tempo prezioso coll'aggiungere altri argomenti per dimostrare, non solo quanto siano gravi, ma benanco enormi le disposizioni contenute nell'articolo 13.

Io comprendo benissimo come misure cotanto severe e rigorose si possano comminare alla milizia territoriale. La necessità di mantenere salda la disciplina nell'esercito basta a persuadere tutti noi, senza distinzione di partito, della loro ragionevolezza. In nessuna maniera però sono disposto a tollerare la loro applicazione alla milizia comunale, quand'anche non sia soggetta alla disciplina ed alle leggi militari che all'atto in cui presta il servizio pei quale venne chiamata.

Io spero quindi che tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro della guerra non saranno alieni dall'accettare il rinvio di questo articolo. La Giunta lo sottoponga a nuovo esame, e, tenuto conto delle fatte osservazioni, cerchi di formularlo in termini assai meno rigorosi.

Non ho altro per ora da aggiungere. Solo mi riservo la parola nel caso la Giunta non accettasse il rinvio dell'articolo.

**DE RENZIS.** Avevo chiesta la parola per proporre un lievissimo emendamento a questo articolo, che, accettato dalla Camera, potrebbe precisamente con-



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

tentare tanto la Commissione e il Ministero, quanto gli onorevoli Pissavini e Fossa.

L'onorevole Fossa, a vero dire, espresse dei timori che sembrami debbano essere presi in considerazione da tutti coloro che, se vogliono un esercito disciplinato severamente, pensano altresì ai pericoli e alle possibilità a cui possano andare esposti i cittadini non assuefatti alla disciplina militare.

È questa una questione su cui non si può passare sopra leggermente.

L'onorevole Fossa ha chiesto il rinvio dell'articolo alla Commissione. Se mai la Commissione accetta questo rinvio, io non insisto, e ritiro il mio emendamento. Se essa non accetta il rinvio di cui si parla, e che è appoggiato anche dall'onorevole Pissavini, io sono obbligato ad insistere sul mio emendamento, il quale, come vi ho già annunziato, è semplicissimo, e consiste nella soppressione delle parole *leggi militari*.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Renzis propone dunque che non siano soggetti che alle *discipline militari*!

**DE RENZIS.** È cosa indubitata che per tenere a dovere i cittadini chiamati a prestare servizio nelle milizie comunali, basta tenerli soggetti alle discipline militari ed alle pene disciplinari che ne sono conseguenza. Non v'è uomo per quanto poco abituato alla ubbidienza, che nei servizi cui è chiamato come milite comunale, non possa essere tenuto a dovere, coi mezzi che danno al comandante i regolamenti in vigore.

Anche la guardia nazionale quando è stata chiamata sotto le armi non ha dato prove di grande indisciplina; se non ha fatto sempre buona prova nel tempo di pace, nel caso di bisogno però ha fatto il suo dovere senza lasciare addentellato a questo sospetto della possibilità di rivoltarsi contro i superiori.

Io spero però che l'onorevole ministro della guerra voglia ponderare la cosa, e considerare tutte le garanzie che possono dare i soli regolamenti disciplinari per il buon andamento del servizio sia all'esercito territoriale che alla milizia comunale: se egli accettasse il piccolo emendamento, credo che gran parte dei timori della Camera potrebbero essere scartati.

**MAZZA, relatore.** Io intenderei i timori degli onorevoli Fossa e De Renzis circa il sottoporre questi cittadini alla disciplina militare, se tali avessero a considerarsi nel lato senso della parola. La Commissione però ha ritenuto che qui non si trattava tanto di cittadini, quanto di soldati, chè tali sono quando prestano servizio; appartenendo essi od all'esercito

permanente, od alla milizia mobile, od alla milizia territoriale.

La Commissione infatti, informandosi a questo concetto, fece una differenza tra il progetto del Ministero, il quale diceva: « quando chiamati in servizio, » perchè capì che poteva correre un certo tempo fra il momento della chiamata e quello in cui realmente giungono sul luogo e sotto gli ordini di chi doveva disporne per il servizio; essa modificò l'articolo in questo senso: « quando prestano servizio. »

Ciò si verifica anche riguardo agli uomini in congedo illimitato che sono chiamati temporaneamente e individualmente sotto le armi.

**PISSAVINI.** Questa è milizia comunale.

**MAZZA, relatore.** Ma questa milizia comunale non può appartenere che ad una di queste tre grandi categorie: od all'esercito permanente, od alla milizia mobile, oppure alla milizia territoriale. E questa milizia comunale, come diceva l'onorevole Salaris, è appunto una frazione, un distaccamento di questa milizia territoriale. Invece di essere questi individui scelti per ragione di età, d'istruzione o di altro, sono comandati in ragione del censo, come dall'articolo 10. Ma dal momento che essi prestano servizio, che sono, come suol dirsi, nelle file, sono soldati. La Commissione ha cambiate le parole: « quando chiamati in servizio, » per levare ogni dubbio che questi uomini potessero essere assoggettati alla disciplina militare prima che si verifici tale circostanza di fatto, nel periodo, cioè, in cui, sebbene già comandati, effettivamente non servono.

Quanto poi a ciò che osserva l'onorevole De Renzis, il quale vorrebbe stabilire una disciplina senza la legge militare, io veramente non lo comprendo. Io credo che ad affermare la disciplina, abbisogni una sanzione penale.

*Una voce.* E ce l'ha!

**MAZZA, relatore.** E quale? Mi scusi: c'è il regolamento, il quale prescrive dei castighi a quel modo che le leggi ed i regolamenti di polizia sanciscono pene correzionali; ma questa non è l'ultima delle sanzioni penali, che per alcuni reati non riscontransi che nella legge.

Non mi parrebbe quindi opportuno lo stabilire che si debba mantenere la disciplina militare, senza che si abbiano le leggi corrispondenti ad affermarla.

Non ho altro da aggiungere.

Per conseguenza la Commissione non potrebbe accettare l'emendamento proposto dall'onorevole De Renzis.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Non ostante le giuste osservazioni dell'onorevole relatore, io ritengo che



quest'articolo sia di tale entità da doversi posatamente esaminare; onde pregherei la Commissione di accettare il rinvio.

**MAZZA, relatore.** Sì, sì!

**MINISTRO PER LA GUERRA.** La Commissione stessa aveva già indicato che oltre alla disciplina puramente militare, come del resto propone non inopportunamente l'onorevole De Renzi, si potrebbe anche applicare il Codice penale, ma facendo una riduzione di qualche grado di pena, in modo da attenuare assai le conseguenze.

Ora dunque, sebbene io apprezzi come giustissima l'osservazione dell'onorevole relatore, che qui non si tratta di liberi cittadini, ma di cittadini legati al servizio militare, perchè tutti quelli che sono iscritti nella milizia sarebbero pure iscritti in uno dei tre grandi reparti dell'esercito; tuttavia, siccome si tratta di una questione assai grave, io prego la Commissione di accettare il mandato di ristudiare di nuovo quest'articolo.

**MAZZA, relatore.** La Commissione accetta di studiare il nuovo progetto per formulare un nuovo articolo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare.

**PISSAVINI.** Io non ho più nulla da dire; prego solo la Commissione di tenere calcolo delle osservazioni che si sono fatte in proposito dell'articolo 3.

**PRESIDENTE.** Rimane adunque sospeso l'articolo 13, ed è rinviato alla Commissione perchè ne voglia riferire nella seduta di domani.

« Art. 14. Il milite che essendo chiamato in servizio a senso degli articoli 11 e 12 non si presenta sul luogo e nel tempo stabiliti e non giustifichi un legittimo impedimento, incorre nelle pene comminate dall'articolo 305 del Codice penale comune per rifiuto di servizio legalmente dovuto.

« Il milite che si ritenesse ingiustamente chiamato deve pur sempre presentarsi, ma potrà in seguito reclamare al sindaco ed in via gerarchica fino al ministro dell'interno. »

**SALARIS.** L'articolo 14 impone la obbligatorietà del servizio: un milite che venisse chiamato a prestare servizio, deve presentarsi o giustificare un legittimo impedimento se non si presenta. E fin qui siamo d'accordo.

Il milite che si ritenesse ingiustamente chiamato deve egualmente presentarsi; ma in appresso potrà ricorrere, vale a dire dopo che avrà prestato il servizio potrà ricorrere al sindaco stesso che lo onerò di un indebito servizio, ovvero, in via gerarchica, al prefetto, al quale bisogna presentare il ricorso sempre in carta bollata, per guisa che il ricorrente, oltre di avere prestato un servizio indebitamente e

gratuitamente, dovrà spendere per la carta da bollo per ricorrere contro il sindaco che lo ha ingiustamente comandato; e se non si accontenterà della decisione del prefetto, potrà a suo piacimento spendere altro denaro in carta bollata, e ricorrere al ministro dell'interno.

E tutto questo a qual pro? Perchè o il prefetto o il ministro, rivolga un biasimo al sindaco dopo parecchi mesi; dappoichè con il sistema d'accenramento che regge il nostro paese, in forza del quale il ministro deve firmare ogni e qualunque provvedimento, questo ricorso non avrà che dopo mesi il suo esito, il quale consisterà, come diceva, in un rimprovero al sindaco. Sarà una grande soddisfazione davvero per quel milite che avrà fatto un servizio indebito per otto giorni, e che avrà sofferto dei danni!

È ella seria questa disposizione? Lo creda chi vuole, io non lo credo. E sono così convinto della poca serietà di questa disposizione, che ritengo sia come non scritta.

Chiunque sia pratico di queste cose, converrà che codesto diritto al ricorso è cosa oziosa, e come tale sta mal collocata in un articolo di legge. Se si vorrà stabilire cosa seria, bisognerà che un sindaco che avrà comandato un milite contro giustizia, sia reso civilmente responsabile del danno cagionato.

Questo lo comprenderei, anzi, vorrei che la responsabilità al risarcimento dei danni fosse estesa a tutti i pubblici funzionari, che con gli atti del proprio ufficio arrecano dei danni ai cittadini; perchè solo così si pone un freno a certi abusi, o a certe spensieratezze, che sono spesso scaturigine di danni gravissimi. Il solo timore di poter essera costretti a risarcire un danno, sarà senza dubbio causa di premura nell'esatto adempimento di un dovere.

Egli è per ciò che io inclinerei a proporre un emendamento che rendesse civilmente responsabile il sindaco delle perdite e dei danni patiti da un milite indebitamente comandato ad un servizio.

Oltre che questa disposizione sarebbe giusta, giustificerebbe l'obbligo del non rifiuto, che s'impone al comandato di prestare il servizio, anche da lui non dovuto.

**FARINI.** Io vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro dell'interno e all'onorevole ministro della guerra, i quali dovranno compilare il regolamento per la chiamata in servizio dei militi della milizia comunale.

A me importa soprattutto che si eviti nella designazione, per parte dei sindaci, ogni arbitrio, ogni esclusione e ogni preferenza le quali potrebbero mutare il milite della milizia comunale in una specie di pretoriano del sindaco di un paese, qualora que-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

sto sindaco designasse sempre le stesse persone, poichè egli potrebbe designare persone che sono meno nella considerazione pubblica, e soltanto a lui bene affette. Imperocchè noi sappiamo tutti come, specialmente nei comuni rurali, siano vive le gare personali, quanto si distinguano le persone per appartenere ad una parte piuttosto che all'altra, all'uno piuttosto che all'altro notevole del paese.

Io vorrei adunque evitare nelle designazioni ogni arbitrio per parte dei sindaci. Si faccia un ruolo, si proceda per turno e si cerchi di cansare, per quanto possibile, tutte quelle recriminazioni che potrebbero sorgere dietro il modo di procedere nelle designazioni; recriminazioni alle quali pure si riferiva l'onorevole Salaris.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Io trovo assennatissime ed importanti le osservazioni che ha fatte l'onorevole Farini e lo assicuro che nella compilazione del regolamento verranno stabilite norme tali che i pericoli da lui accennati saranno assolutamente allontanati.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Salaris ha proposto il seguente emendamento.

Al secondo comma dell'articolo 14 si dice:

« Il milite che si ritenesse ingiustamente chiamato deve pur sempre presentarsi, ma potrà in seguito reclamare al sindaco ed in via gerarchica, al ministro dell'interno. »

Propone invece che si dica:

« Il milite che si ritenesse ingiustamente chiamato dovrà pur sempre presentarsi, ma il sindaco sarà verso di lui civilmente responsabile in giudizio. »

La Commissione accetta questa proposta?

**MAZZA, relatore.** La Commissione non l'accetta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Salaris.

(Fatta prova e controprova, è respinto.)

Metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato.)

« Art. 15. Di massima il milite non è chiamato in servizio che per breve tempo e nel luogo del suo domicilio di fatto; in ogni caso non mai oltre gli otto giorni consecutivi.

« Se il servizio ha luogo nel territorio del comune e se dura non oltre le 36 ore, è sempre intieramente gratuito.

« Quando invece il servizio ha luogo fuori del comune e si protrae oltre le 36 ore, ciascun ufficiale e milite riceverà, a carico del bilancio del Ministero dell'interno, a titolo di indennità giornaliera di servizio e per ogni giornata:

« Lire 8 se ufficiale superiore.

» 6 se capitano.

Lire 5 se tenente e sottotenente.

» 3 se sott'ufficiali.

» 2 se caporali e soldati.

« Avranno inoltre diritto all'alloggio militare. »

**MAZZA, relatore.** È sfuggito un errore tipografico. Al terzo alinea dove è detto: « quando invece il servizio ha luogo fuori del comune e si protrae » invece di *e* deve dirsi *o* si protrae.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

L'onorevole ministro per l'interno propone una modificazione al primo alinea. Invece di « chiamato in servizio per breve tempo e nel luogo del suo domicilio di fatto » vorrebbe che si dicesse « e nel luogo di sua residenza. »

La Commissione accetta?

**MAZZA, relatore.** Accetta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Farini, consentaneo alle idee espresse in occasione dell'articolo 10, propone la soppressione del secondo comma, e chiede che il terzo cominci colle parole: « Ciascun ufficiale o milite riceverà a titolo d'indennità, » ecc., come nell'articolo.

Poi fa quest'aggiunta:

« Le dette prestazioni saranno a carico del comune se si tratta di servizi di pubblica sicurezza, ed a carico del Ministero dell'interno se si tratta di servizio di piazza. »

Onorevole Farini, ha facoltà di parlare.

**FARINI.** Io non ho nulla a dire, poichè questa proposta l'ho già svolta.

Io ho creduto che l'istituzione della guardia nazionale fosse andata via via deperendo per la distinzione dei censiti e non censiti.

Ho proposto quindi due emendamenti per incarnare la mia idea. Il primo non fu accettato dalla Camera, nè spero che il secondo abbia accoglienza migliore.

Ad ogni modo, io lo propongo perchè credo che si debba pagare da qualcuno l'uomo che trascura i propri interessi per provvedere alla sicurezza di tutti.

Ed il mio emendamento consiste in ciò che anche pel servizio di 36 ore siano pagate le competenze giornaliere, che sono fissate dalla legge solo per quelli di maggior durata, o dal bilancio comunale se si tratta di servizio di sicurezza pubblica, o dal bilancio del Ministero dell'interno se si tratta di servizio di piazza.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Il ministro non ha fatto cattivo viso alla proposta dell'onorevole Farini.

**FARINI.** Non ha fatto nemmeno buon viso.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Io ho esposto le cose come erano. Del resto anche nell'idea del Ministero c'era l'inserire tutti; ma veniva la questione della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

spesa, poichè, ammettendo il principio d'iscrivere tutti nella milizia comunale, anche quelli senza censo, ne conseguiva la necessità di pagare il servizio prestato, e ne risultava un aggravio non indifferente al bilancio dello Stato ed a quello dei comuni.

Questa è la ragione che ha trattenuto il Governo dalla proposta ora fatta dall'onorevole Farini, cioè di iscrivere tutti, con e senza censo, nella milizia comunale, e di fissare un assegno pecuniario per ogni giornata di servizio richiesto e prestato. Del resto non dico che la proposta dell'onorevole Farini sarebbe illogica ed inammissibile, ma che discorderebbe coll'articolo 10 già votato. Da esso articolo sono ascritti alla milizia comunale quelli soltanto che pagano tal censo che loro dà titolo ad essere elettori comunali; e posto questo principio, il voler ora stabilire un'indennità per i servizi giornalieri, equivarrebbe levare ogni ragione di essere al principio medesimo.

Il ministro non potrebbe pertanto che raccomandare all'onorevole Farini di non insistere. Noi, coll'articolo 10, abbiamo fatto un sacrificio, quello di non iscrivere se non coloro che pagano un dato censo; e ciò non per altro se non se per non aggravarci di una nuova spesa; ed ora vorremmo noi ammettere la spesa, per escludere la quale appunto abbiamo fatto quel sacrificio?

Io devo poi osservare alla Camera, poichè molti oratori hanno parlato di questo servizio di 36 ore come di un servizio molto lungo, che noi abbiamo proposto come termine di tempo al servizio gratuito 36 ore, anzichè 24, per questa semplice ragione, che i servizi di piazza si prolungano sempre d'alquanto oltre 24 ore; attesochè bisogna aggiungere, alle 24 ore del servizio effettivamente prestato, il tempo necessario alla guardia montante ed alla guardia discendente per riunirsi, e scambiarsi, e disciogliersi. Ora, se nella legge si fosse detto che tutti i servizi, oltre le 24 ore, saranno pagati, tutti i servizi di guardia avrebbero dato luogo a pagamento, o quanto meno a richiami di pagamento. Ecco perchè si è qui proposto per termine di tempo al servizio gratuito le 36 ore.

MICHELINI. Io mi propongo unicamente di chiamare l'attenzione della Camera sopra la locuzione di questo articolo 15.

Nel principio di esso si dice: « Di massima, il milite non è chiamato in servizio che per breve tempo e nel luogo del suo domicilio di fatto; in ogni caso, non mai oltre gli otto giorni consecutivi. »

Quel di massima non mi garba. Imperciocchè noi non facciamo leggi di massima: le prescrizioni delle leggi devono essere determinate, tassative.

Molto elastica inoltre è la parola *breve*. Gli addiattivi *breve*, *lungo* ed altri simili, devono essere eliminati dal linguaggio legislativo. A chi fa il servizio volontieri, otto giorni possono sembrare tempo breve, lungo a chi lo fa a malincuore, epperò credersi autorizzato a chiedere diminuzione. Si specifichi adunque la durata.

Quanto al luogo, esso mi sembra sufficientemente determinato, e non ho nulla da dire.

Ecco adunque il mio emendamento, che spero sarà dalla Giunta e dal Ministero approvato, e che alla Camera raccomando:

« Il milite non è chiamato in servizio che per otto giorni e nel luogo di suo domicilio di fatto. »

FARINI. Il ministro della guerra diceva or ora di non aver potuto fare buon viso all'emendamento che io ho proposto all'articolo 10. A me spiace di non poter far viso migliore alla preghiera, che egli volge a me, di ritirare l'emendamento proposto all'articolo 15.

Avendo respinta la mia proposta ed essendo anche soltanto i censiti iscritti nella milizia comunale, bisogna non dimenticare che una gran parte di questi censiti sono gli elettori amministrativi, i quali pagano cinque lire di censo. Or bene, io conosco nei villaggi, dove passo parte dell'anno, molti proletari che, pagati ad anno da un proprietario, fanno vita molto più agiata, e sono in condizioni economiche molto migliori di quei meschini proprietari censiti a 5 lire.

Epperò io ritengo che a molti nullatenenti si potrebbe sottrarre una giornata di lavoro e di guadagno, con molto minore loro danno; inquantochè il proprietario obbligato a soddisfarli ad annate, continuerebbe, malgrado non lavorino per quella giornata, a pagare loro l'intero stipendio dell'annata; mentre i piccoli proprietari censiti a 5 lire, perdendo una giornata di lavoro, perdono una giornata di guadagno con grave danno delle loro famiglie.

Malgrado adunque non sia stato approvato il mio primo emendamento; malgrado che forse le consuetudini parlamentari non consentano di coordinare con questo articolo 15, se venisse modificato col secondo mio emendamento, il 10°, che fu già votato senza il primo mio emendamento, io insisto su questo secondo emendamento per non peggiorare il male che abbiamo fatto, approvando l'articolo 10 tale quale era proposto dalla maggioranza della Commissione.

SERAFINI. (Della Commissione) Io prego la Camera di non accettare la proposta dell'onorevole Farini. Il servizio gratuito che si vuole far fare alla milizia comunale, è lo stesso che attualmente si fa dalla guardia nazionale.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

FARINI. E che va così bene!

SERAFINI. Ci sono molte ragioni per le quali non va bene, e può essere anche questa una.

Dice l'onorevole Farini, che questo servizio sia pagato dal Governo se è fatto per la pubblica sicurezza.

FARINI. No.

SERAFINI. Infine distingue i servizi: parte pagati dal comune, parte pagati dallo Stato. Nella pratica andrà a finire così, che quando si dovrà pagare, saranno i comuni che dovranno pagare...

FARINI. E sarà una gran fortuna.

SERAFINI. Questo sarà il risultato pratico della proposta dell'onorevole Farini. Si deve avvertire altresì che dovranno pagare i comuni che saranno in peggiori condizioni, perchè nei grandi comuni questa guardia comunale non sarà o mai o quasi mai chiamata, perchè in questi grandi comuni si trovano sempre o dei distaccamenti o dei reggimenti di truppa e dei carabinieri, mentre i piccoli comuni, i quali sono sforniti assolutamente di truppa, ed il sindaco essendo ufficiale di pubblica sicurezza, nella circostanza di un piccolo disordine, di notizie che si sono visti ladri, o bande di malfattori, è obbligato a chiamare la milizia comunale, ed ecco che il comune dovrà pagare.

Dimodochè colla proposta dell'onorevole Farini la guardia comunale sarà pagata dal comune, ma questa condizione sarà più svantaggiosa per i comuni piccoli che per i grandi comuni, giacchè i comuni grandi, come io diceva, non si troveranno mai nel caso di chiamare questa milizia per ragioni di pubblica sicurezza.

Per conseguenza io, per conto mio, e credo anche a nome della Commissione, prego la Camera a non accettare la proposta dell'onorevole Farini.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione respinge l'emendamento dell'onorevole Farini e propone una modificazione di redazione al primo comma, cioè che invece di dire:

« Di massima il milite non è chiamato in servizio che per breve tempo e nel luogo del suo domicilio di fatto, » propone che si dica:

« Il milite non è chiamato in servizio che nel luogo di sua residenza, e non mai oltre gli 8 giorni consecutivi. »

L'onorevole ministro accetta?

MINISTRO PER LA GUERRA. Accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Cassibile chiede che in ultimo, dove sta scritto: « sono assegnate lire 2 se caporali e soldati, » si dica: « se caporali e militi, » perchè sopra si parla di militi.

Voce dal banco della Commissione. Ha ragione!

PRESIDENTE. Onorevole Di Cassibile, la Commissione accetta il suo emendamento. (Ilarità)

L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

MINISTRO PER LA GUERRA. L'accetto.

PRESIDENTE. Non rimane che mettere ai voti l'emendamento Farini. Egli, come ho già detto, conseguente alle idee che ha già espresse, propone che dette prestazioni siano a carico del comune quando si tratti di servizio di pubblica sicurezza, e del Ministero dell'interno quando si tratti di servizio di piazza.

Metto a partito questa proposta.

(È respinta.)

Metto ai voti l'articolo 15 come venne modificato:

« Il milite non è chiamato in servizio che nel luogo di sua residenza e non mai oltregli otto giorni consecutivi.

« Se il servizio ha luogo nel territorio del comune e se dura non oltre le 36 ore, è sempre interamente gratuito.

« Quando invece il servizio ha luogo fuori del comune o si protrae oltre le 36 ore, ciascun ufficiale e milite riceverà, a carico del bilancio del Ministero dell'interno, a titolo d'indennità giornaliera di servizio e per ogni giornata:

« Lire 8 se ufficiale superiore.

» 6 se capitano.

» 5 se tenente o sottotenente.

» 3 se sott'ufficiali.

» 2 se caporali e militi.

« Avranno inoltre diritto all'alloggio militare. »

(È approvato.)

« Art. 16. I militi che per causa di servizio riportino ferite od altre lesioni traumatiche, avranno diritto allo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge accorda ai militari di pari grado nell'esercito permanente. »

SALARIS. Io trovo giusta la disposizione di questo articolo 16, ma credo che vi manchino alcune parole per renderlo chiaro. Io propongo di aggiungere in fine dell'articolo le seguenti parole:

« L'importare del trattamento, di cui in questo articolo, sarà sempre a carico dello Stato. »

Io trovo giusto che il milite, comandato ad un servizio pubblico, se riportasse nel prestarlo delle ferite che lo ponessero nella condizione in cui al militare sarebbe dato il diritto alla pensione, la ottenesse; ma chi deve pagarla questa pensione? Questo non è detto nell'articolo della legge; e siccome a me piacciono le cose chiare, propongo che si aggiungano le parole che ho testè accennate.

Io credo che l'onorevole ministro e la Commis-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

sione accetteranno quest'aggiunta, poichè non si tratta che di una questione di chiarezza.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

**MORANA.** Io sarò brevissimo.

Faccio mio l'articolo 16 del Ministero come emendamento.

**GIUDICI.** (*Della Giunta*) Devo dare all'onorevole Morana ed alla Camera pochi schiarimenti intorno al motivo che hanno determinato la Commissione a variare la locuzione dell'articolo 16 ministeriale.

L'articolo ministeriale dice: « i militi che per causa di servizio riportano ferite o contraggono infermità, » e la Commissione vi ha sostituita la dicitura: « i militi che per causa di servizio riportano ferite od altre lesioni traumatiche. » A questo modo la Commissione ha stabilito che il diritto a pensione venga determinato dalle lesioni violente, che, cioè, avvengono per causa esterna. Il motivo che l'ha determinata a ciò fare è il seguente.

Le lesioni per violenze esterne sono facilmente constatabili e determinabili; il nesso fra la causa e l'effetto è certo. Infatti, quando uno riceve un colpo di fucile, o si rompe una gamba precipitando da un'altezza, e per ciò rimane impotente a procurarsi l'esistenza, la causa e l'effetto di essa, cioè la lesione, sono facili a determinarsi; ma per tutte le altre malattie si va nell'ipotetico. Un milite già poco ben disposto della persona, il quale, dopo qualche giorno di servizio, fosse colto da malattia, avrebbe sempre un appiglio a dire: la malattia mi è venuta in causa del servizio che ho prestato, quindi reclamo una pensione.

Ora, questa facilità di accampare motivi di servizio, darebbe luogo ad una infinità di litigi e ad un carico non indifferente per lo Stato. Nell'esercito permanente, dove sonovi mezzi di controllare colla massima prontezza e colla massima facilità le cause che possono produrre malattie, l'inconveniente è molto minore. Nell'esercito permanente, quando un soldato è indisposto, si constata subito la sua indisposizione, e si può riconoscere se questa indisposizione ha potuto essere prodotta dalla causa che si allega, mentre nel servizio di pubblica sicurezza questo controllo il più delle volte mancherebbe; e qualunque malattia si manifestasse dopo un servizio prestato, verrebbe attribuita dal paziente al servizio cui ha dovuto sottostare, e difficilmente alle sue allegazioni potrebbero essere opposte prove in contrario.

Chi dovrebbe fare questa controlleria? O il medico condotto del paese, od il sindaco, il quale ha ordinato il servizio.

Ebbene queste due autorità, certamente non di-

sprezzabili, dovrebbero quasi sempre fare buon viso a tutte queste pretese, per quanto poco fondate, e quindi non vi sarebbe un freno sufficiente all'abuso.

D'altronde poi è un fatto vero, ma doloroso a confessarsi: la medicina al giorno d'oggi non è ancora stabilita su basi così positive che il nesso fra le cause e gli effetti sia sempre certo.

Uno, per esempio, che in tempo di colera sia preso dal colera, perchè ne fu preso durante il servizio, dirà: se non mi comandavano quel servizio, io, probabilmente, non sarei stato colto dalla malattia.

Chi può stabilire che quel caso di colera sia venuto in causa del servizio, o no? È cosa impossibile a definire.

Ora, per levare ogni speranza di sussidio dello Stato, quando i motivi che si accampano non siano fondati, per levare un'infinità di malumori e di pratiche inutili, io credo che sarebbe meglio e più conforme anche alla stessa giustizia di modificare la locuzione adottata dal Ministero, e la Commissione è venuta all'unanimità in questa persuasione, e per conseguenza vi propone e vi raccomanda la locuzione che essa ha formulato.

Io domando all'onorevole ministro se egli ha qualche difficoltà ad accettarla, o se approva le idee esposte dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, accetta?

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Mi associo pienamente alle ragioni che furono esposte nella relazione e che ha accennate ora l'onorevole Giudici: esse mi pare debbano persuadere tutti che veramente la redazione proposta dalla Commissione è molto più precisa di quella del Ministero, e quindi ad essa preferibile, epperò la raccomando alla Camera.

**MORANA.** Non credeva veramente che dovessi essere io il solo ad alzare la voce in questo recinto per difendere l'articolo del ministro della guerra. Chi l'aveva scritto avrebbe dovuto essere il più caldo difensore delle idee che con quell'articolo aveva voluto presentare alla Camera. Mi sono ingannato!

Venendo dunque al merito della questione, mi pare che la teoria messa avanti dall'onorevole Giudici, ed oggi accettata dal ministro della guerra, sia così assoluta che veramente non saprei qualificarla. Dio buono! sono invalsi certi principii così curiosi che in vero non mi raccapizzo più; per esempio, si vuole l'esercito, e non si vuole spendere; si vuole l'armamento, e non si vogliono accordare i fondi; si vuole che la gente vada a servire e lo faccia gratuitamente, esponga la propria vita e la propria salute, e quando l'ha messa a repentaglio per la salute della generalità dei cittadini, il paese l'abbandoni lì come uno straccio qualunque, e chi è am-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

malato resti ammalato, e se non può guadagnare il pane per sé e per la sua famiglia, peggio per lui. Questo è un sistema che sa poco di patriottismo, poco di carità cittadina.

In questo stato di cose io insisto nel mantenere come mio l'articolo del Ministero. Giacchè, se la medicina è impotente, se è difficile lo assicurare come e dove la malattia fu incentrata, questo è affare che non riguarda certo il legislatore, il quale, più di ogni altro, deve mirare a quel che è giusto ed onesto.

Ora, io trovo che, se ad un gruppo d'uomini si fa fare come milizia il servizio dei colerosi, per esempio, parmi non sia molto giusto di accettare la teoria dell'onorevole Giudici, il quale pretende che questi che per caso si fossero contagiati di colera si ri-enessero contagiati perchè così doveva essere, non mai in conseguenza del servizio prestato. Questo sistema mi sa troppo di fatalismo e di arbitrario. Io credo che, se mandate uno il quale non abbia mai avuto le febbri contro il brigantaggio, e, dopo averlo fatto dormire nei fossi, in siti malsani, e questi, due o tre giorni dopo, ritornasse a casa colla febbre, mi pare che non si debba mettere in dubbio che incontrò le febbri in conseguenza del servizio prestato al paese, ed il paese dovrebbe venire in suo soccorso, tanto per alleviare lo stato della sua infermità, come per provvedere al mantenimento della famiglia immiserita dalla malattia del suo capo, e, se non vi venisse a morire ogni sentimento ed ogni ragione di equità e di giustizia, ingiungerebbe l'obbligo di accordare ai desolati la pensione.

Io credo che la ragione sia tanto in favore della mia proposta, che non occorre che aggiunga altre parole, ed insisto quindi nel far mio l'articolo ministeriale.

**MAZZA, relatore.** Risponderò all'onorevole Salaris, il quale vorrebbe che si spiegasse chiaramente che le pensioni sono a carico del bilancio dello Stato, che anzitutto qui non è parlato di pensioni, ma di trattamento, e per questo trattamento può intendersi, tanto quello durante il tempo di servizio per ospitalità e medicine in caso di malattie, quanto il trattamento pecuniario che può spettare ad un individuo riformato dal servizio per infermità e ferite. L'obbligo allo Stato di sopperire a queste spese è implicitamente contenuto nell'articolo, e parmi che non possa nascere dubbio, quando si dice: « lo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge accorda ai militari. » Poco anzi l'onorevole Micheli ha trovato che ci eravamo diffusi di troppo in altro articolo; parrebbermi ora tanto più superfluo aggiungere in questo un inciso che

nel fatto non cambia quanto già è detto in modo da togliere ogni dubbio a questo riguardo.

**PRESIDENTE.** Come intese l'onorevole Salaris, la Commissione non crede necessario di dare luogo al suo emendamento all'articolo 16: insiste o non insiste?

**SALARIS.** È verissimo quanto la Commissione osserva intorno al mio emendamento a quest'articolo, e mi compiaccio che accetti il mio concetto; ma mi permetta di osservare che non vi ha parola nell'articolo che lo manifesti, perchè le parole: « il trattamento sarà accordato in identiche condizioni che la legge lo accorda ai militari, » non significano punto che questo trattamento sia a carico dello Stato. Va bene che le condizioni d'infermità del milite debbano essere identiche che nel soldato, ma resta sempre dubbio da chi questi militi comunali debbano ricevere questo trattamento; ciò non rimane chiaramente spiegato nell'articolo.

Se l'onorevole ministro ripeterà le stesse dichiarazioni che fece l'onorevole relatore, io prenderò atto delle medesime, e consentendosi da tutti di dare a quest'articolo il senso attribuitogli dall'onorevole relatore, cioè il senso della mia proposta, ritirerei di buon grado la mia aggiunta. Ma se questa dichiarazione non fosse fatta dal Ministero, nulla resterebbe che ci assicurasse, e tutte le spiegazioni date da qualunque deputato, e dallo stesso onorevole relatore della legge, non risolverebbero la questione, nè spiegherebbero il senso della legge, la quale si presterebbe quando che sia a questa ed a quella interpretazione, e potrebbe accadere che le spese di questi trattamenti che devono concedersi ai militi che per ragione di servizio hanno contratto una malattia, siano poste a carico dei comuni. Quindi è bene intenderci prima di votare l'articolo.

Se il ministro dichiarerà che sempre le spese di questi trattamenti saranno sopportate dal bilancio dello Stato, io ritirerò la mia aggiunta, prendendo atto della sua dichiarazione. Se egli non facesse questa dichiarazione, io sarei costretto di mantenerla. L'aggiunta potrà annettersi tanto all'articolo del Ministero, come a quello della Commissione.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** In quanto alla domanda fatta dall'onorevole Salaris, non vi è dubbio che il Ministero interpreta quest'articolo nel senso che la spesa debba ricadere a carico dello Stato.

Circa poi alla proposta dell'onorevole Morana di sostituire a *lesioni traumatiche*, le *semplici infermità*, malgrado che egli voglia riprendere l'articolo del Ministero, io non potrei aderire alla sua propo-



sta, ma devo raccomandare alla Camera di mantenere l'articolo come fu redatto dalla Commissione.

Se, ad esempio, si potesse realmente provare che uno è morto per causa d'una febbre contratta in causa del servizio, non c'è dubbio che si potrebbe ed anzi si dovrebbe accordare questa larghezza; ma ci sono tante cause accidentali di malattie e di morte, delle quali, come ha detto l'onorevole Giudici, non è possibile definire le vere cause e di attribuire a determinate cause gli effetti. Molte volte uno può contrarre la febbre per non avere avuto i riguardi voluti, perchè, per esempio, ha dormito fuori della tenda... (*Bisbiglio*)

Sono cose dolorose, lo capisco; ma se fosse il ministro che dovesse pagare in proprio queste pensioni, allora la cosa potrebbe essere diversa; ma voi ben sapete che sono i contribuenti che pagano codeste pensioni, onde la quistione non si può esclusivamente trattare sotto al punto di vista di umanità, ma bisogna riguardarla anche sotto l'altro aspetto delle sue conseguenze finanziarie; che se vogliamo dar troppo da una parte, dovremo poi prendere troppo dall'altra.

La questione è gravissima, lo so; ma devo soggiungere che, anche nel servizio militare, non si accorda quasi mai la pensione per cause indirette di servizio, cioè per pura malattia incontrata in servizio; e ricordo che, nel tempo della guerra di Crimea, si dovette emanare a bella posta un decreto per stabilire che i morti di colera dovessero considerarsi come morti per causa di servizio. E vuol dire che la legge ordinaria non bastava, non ammetteva questi casi. E là non c'era dubbio che i morti di colera non avrebbero preso quel male se per servizio non fossero stati mandati in Crimea...

*Voce a sinistra.* Ma non avevano famiglia!

**MINISTRO PER LA GUERRA.**.. eppure si dovette fare un decreto speciale, perchè la legge comune non provvedeva.

È verissimo che, adottando il concetto dell'onorevole Morana, s'impedirebbe, forse su cento casi, che venisse a rimanere privo di pensione uno che sarà stato colpito proprio per causa del servizio, mentre nel concetto della Commissione potrebbe non essere accordata una pensione perfettamente meritata. Ma nella cosa pubblica il danno di uno su cento non può giustificare lo scialacquo di 99 su 100.

Alla fin fine, ce ne sono pure tanti altri di questi infortuni che rimangono senza remunerazione! Uno che accorra a spegnere un incendio, acquista forse diritto a pensione perchè in quella occasione si sia rotta una gamba? So bene che i comuni danno un

compenso a questi disgraziati, se sono poveri, ma non è mai un diritto.

*Una voce a sinistra.* Ma allora si opera per sentimento; non è per comando!

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Pare che sia una crudeltà il non annuire a questi sentimenti di umanità; ma d'altra parte il mostrarsi troppo benefici si riduce, in fin dei conti, ad aumentare le imposte.

Ecco la questione nella sua vera nudità.

**PRESIDENTE.** Onorevole Salaris, ella non insiste?

**SALARIS.** Prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro, e ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Resta la proposta dell'onorevole Morana, la quale consiste nel mettere l'articolo del progetto ministeriale in sostituzione di quello della Commissione.

**GIUDICI.** Mi è stato suggerito che si potrebbe tralasciare la parola *traumatiche* che sarebbe superflua, e si potrebbe dire: *ferite od altre lesioni*.

Per parte mia non ho difficoltà di accettare questa proposta, se si insiste su questo.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta la soppressione della parola *traumatiche*?

*Voci dal banco della Commissione.* Sì.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Morana propone che si adotti l'articolo del progetto ministeriale, che è concepito nel modo seguente:

« I militi che per causa di servizio riportino ferite o contraggano infermità, avranno diritto allo stesso trattamento che in identiche condizioni la legge accorda ai militari di pari grado nell'esercito permanente. »

Come la Camera potrà facilmente rilevare, la differenza di queste due redazioni consiste in ciò che nell'articolo ministeriale sta scritto: *o contraggano infermità*, mentre in quello della Commissione si dice: *o riportino altre lesioni*.

Metto ai voti la proposta dell'onorevole Morana. (Dopo doppia prova e controprova, l'articolo è ammesso.) (*Conversazioni animate*)

(Sono pure approvati senza discussione i seguenti quattro articoli:)

« Art. 17. Gli ascritti alla milizia comunale, che fossero divenuti inabili al servizio, potranno far domanda in qualsiasi epoca dell'anno di esser sottoposti a rassegna per decidere sulla loro riforma.

« Queste rassegne saranno passate nelle epoche e nei luoghi fissati dal ministro della guerra, e colle stesse norme stabilite per i militari dell'esercito permanente.

« Art. 18. La truppa della milizia comunale non ha uniforme speciale, salvo in occasione di servizio



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

l'obbligo dei distintivi del modello che verrà stabilito con decreto reale.

« Art. 19. I comuni cui saranno dati in consegna fucili e munizioni per la milizia comunale, ne sosterranno le spese di manutenzione.

« Art. 20. I drappelli di milizia comunale comunque formati e di qualsiasi forza, saranno considerati disciplinalmente come distaccamenti del distretto militare. Epperò i comandanti di questi drappelli avranno su di essi la stessa autorità disciplinale che i comandanti di distacco dell'esercito permanente.

« Art. 21. Il graduato della milizia comunale cui per causa di servizio e di disciplina nella milizia medesima venisse inflitta la retrocessione del grado perde il grado medesimo che aveva nell'esercito permanente, nella milizia mobile o nella milizia territoriale. »

**MAZZA, relatore.** Essendo stato rinviato alla Commissione l'articolo 13, la Commissione chiederebbe che fosse mandato pure l'articolo 21, potendo venire il caso (quantunque qui si tratti di altro argomento) di confrontarli insieme.

**PRESIDENTE.** La Commissione chiede che venga sospeso l'articolo 21. Domando se questa proposta è approvata.

(È approvata.)

« Art. 22. Nei servizi cui il milite può essere chiamato, è ammessa la sostituzione, purchè fra militi dello stesso grado. »

**NICOTERA.** Una delle tante cause, per le quali il servizio della guardia nazionale era divenuto qualche cosa da non concepirsi, consisteva nella facoltà della sostituzione. Io vedo riprodotta questa facoltà all'articolo 22.

È evidente, o signori, che, se voi accordate la facoltà di farsi sostituire nel servizio, accadrà che tutti i signori proprietari dei comuni non faranno il servizio. *(Interruzione)*

*Una voce.* È la storia del censo!

**NICOTERA.** Ma noi abbiamo abolita la sostituzione nell'esercito, e la manteniamo nella milizia comunale.

*Una voce.* Ci sono anche nella guardia nazionale!

**NICOTERA.** L'ho già detto, ma ce ne saranno anche più ora che si tratta di certi servizi, come quelli di pubblica sicurezza.

Io credo che la legge debba essere uguale per tutti, ed il servizio debba essere ripartito fra tutte le classi della società, e quindi propongo la soppressione dell'articolo 22.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta la proposta Nicotera?

**MAZZA, relatore.** La Commissione non si è consultata, e non può decidere.

**PRESIDENTE.** Se non si è consultata, si consulti.

**NICOTERA.** Io non desidero che la Commissione decida subito, che anzi voglio che ci pensi sopra; e giacchè sono stati rimandati altri due articoli, propongo di sospendere la votazione di questo articolo e di rimandarlo alla Commissione.

Francamente questo articolo parmi in opposizione coi principii che abbiamo introdotti nella nuova organizzazione militare e, permettetemi che lo dica, in opposizione al sentimento morale. Con questa disposizione i signori non presteranno servizio e lo presteranno in loro vece dei disgraziati per una o due lire al giorno.

Spero che la Commissione verrà nell'istesso mio avviso.

**DI SAN MARZANO. (Della Giunta)** La Commissione non rifiuta il rinvio. Deve radunarsi per studiare gli altri articoli rinviati e studierà anche questo, quantunque lo abbia preso in esame e le ragioni esposte ora dall'onorevole Nicotera siano state esposte anche nel seno della Commissione senza che l'abbiano indotta a mutare il tenore dell'articolo, nè l'abbiano saputa persuadere che questo articolo sia di tale natura da rendere illusoria ed a poco alla volta minare l'istituzione che ora si vuole creare.

Ad ogni modo la Commissione non ha nessuna difficoltà a studiarlo di nuovo, e forse nel corso della discussione l'onorevole Nicotera od altri potranno portare degli argomenti per farle mutare avviso.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro, aderisce alla sospensione?

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** L'articolo 22 rimane sospeso.

L'onorevole ministro della guerra crede di dover proporre un articolo 23 aggiuntivo, che sarebbe il seguente:

« Le dispense di cui all'articolo 9 della presente legge s'intenderanno estese al servizio della milizia comunale. »

Prego la Commissione di avvertire che, siccome all'articolo 9 è detto che con decreto reale saranno stabilite le dispense che in caso di chiamata in servizio della milizia territoriale potranno essere concesse nell'interesse dei pubblici servizi, così l'onorevole ministro della guerra ritiene che sia necessario di applicare lo stesso principio anche alla milizia comunale.

La Commissione aderisce a questa proposta?

**MAZZA, relatore.** La maggioranza della Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo aggiuntivo che ho testè letto.

(È approvato.)

**RUSPOLI EMANUELE.** Poichè l'onorevole ministro ha proposto un articolo aggiuntivo, io vorrei domandare all'onorevole ministro se intende di proporne anche un altro per completare quello che manca all'articolo 18.

Nell'articolo 18 è detto che la milizia comunale non ha uniforme; e visto che è cambiata in questo modo la redazione dell'articolo ministeriale, evidentemente sono escluse le uniformi per le milizie comunali e territoriali. Io veramente credo che questa non possa essere l'intenzione del ministro, e che egli non vorrà mettere insieme una turba d'individui senza ombra d'uniforme, quando si possono avere uniformati, almeno in gran parte, ciascuno a proprie spese.

Quindi domando al ministro, se crede di mettere un articolo aggiuntivo per autorizzare l'uniforme, qualora possa ciò ottenersi senza grave spesa per parte dei comuni e dello Stato.

**PRESIDENTE.** L'articolo 18 è stato votato come veniva proposto dalla Commissione ed è il seguente: « La truppa della milizia comunale non ha uniforme speciale, salvo in occasione di servizio, l'obbligo dei distintivi del modello che verrà stabilito con decreto reale. »

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Il Ministero non ha veruna difficoltà ad accettare anche la modificazione all'articolo 18, nel senso che la milizia comunale possa avere fra i distintivi un cappotto od una *blouse*; ma, giacchè l'articolo è già passato, mi pare che sarebbe inopportuno fare un articolo aggiuntivo. Fra i distintivi militari di cui si parla nell'articolo, vi può stare anche una parte d'uniforme. Non si tratta già di vestire i militi completamente come soldati, e quindi nel regolamento si può stabilire che, oltre ai distintivi, possano avere un cappotto.

**RUSPOLI EMANUELE.** Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno, che nelle parole *distintivi militari* indicati nell'articolo 18, è compresa anche un'uniforme, qualora si trovasse conveniente; io non ho più nulla da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre proposte, passeremo all'articolo 24.

**TOCCI.** Ho chiesto la parola per un'aggiunta all'articolo 24.

**PRESIDENTE.** Non ne è ancora cominciata la discussione.

**TOCCI.** Prima dell'articolo 24.

**PRESIDENTE.** Qual è la proposta?

**TOCCI.** È relativa alla spesa per la milizia comunale.

Colla legge del 14 giugno 1874, nel togliere i centesimi addizionali dei fabbricati ai comuni, si sancì il principio di esonerare i comuni dalle spese di guardia nazionale, e si disse: « Con altra legge sarà provveduto all'ordinamento della milizia comunale a carico del Governo. »

Ora, con questa legge abbiamo all'articolo 19 messo a carico dei comuni la spesa per le munizioni ed i fucili della milizia comunale, facendosi così una eccezione al principio sancito colla legge 14 giugno 1874. Ma rimangono ancora molte altre spese per questa milizia comunale. Chi le sosterrà?

Nella legge c'è un vuoto in questo senso: non è detto a carico di chi andranno, se dei comuni o dello Stato. Così avverrà che una circolare ministeriale o una interpretazione della prefettura risolverà la questione, e probabilmente metterà a carico dei comuni queste spese, o almeno ne metterà una parte, e a carico dello Stato lascerà solamente quello che crede; sarà questione di apprezzamenti personali, variabili, perchè la legge tace.

Mi sembra che sia conveniente e logico, mentre si adempie la promessa fatta colla legge del 14 giugno 1874, di provvedere, come qui facciamo, con una legge all'ordinamento della milizia comunale, si adempia pure la seconda parte, quella che metteva le spese tutte a carico dello Stato, e si consacri con un articolo il principio che tutte le spese per mantenimento della milizia comunale, meno quelle di cui si parla all'articolo 19, vadano a carico dello Stato.

In questo senso io propongo un articolo aggiuntivo che mando al banco della Presidenza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tocci propone un articolo addizionale, che sarebbe il seguente:

« Tutte le spese per la milizia comunale saranno a carico dello Stato. »

Ma, onorevole Tocci, mi pare che il suo articolo può avere posto nelle disposizioni transitorie.

**TOCCI.** Ma no, signor presidente, il mio articolo deve far parte proprio della legge, perchè bisogna che nella legge si dica a carico di chi devono andare le spese pel mantenimento della milizia comunale. Quando colla legge del 14 giugno 1874 si trattava di togliere ai comuni i centesimi addizionali sui fabbricati si è detto che in compenso si esoneravano dalla spesa della guardia nazionale. Ora se in questa legge sulla milizia comunale non si dice espressamente a carico di chi andranno le spese, potrà avvenire che paghino i comuni ancora.

**PRESIDENTE.** Onorevole Tocci, mi permetta: si è votato l'articolo 15, col quale si è dichiarato che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

quando la milizia comunale è chiamata sotto le armi per ragioni di pubblico servizio, la spesa è a carico del Governo. Dunque è inutile che venga a proporre il suo articolo.

**TOCCI.** L'articolo 19 parla soltanto delle armi.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'unica spesa, a cui può dare luogo la milizia comunale, è quella della paga ai militi, quando sono in servizio di pubblica sicurezza. Ora questa paga, secondo la prescrizione contenuta nell'articolo 18, sarà a carico dello Stato, come a carico di questo saranno pure l'armamento e le pensioni, che saranno accordate ai militi che avranno riportato ferite in servizio. Io non so immaginarmi quale altra spesa potrà occorrere per la milizia comunale.

**MAZZA, relatore.** A me pare veramente che non si possa andar incontro all'inconveniente, che teme l'onorevole Tocci, cioè che questa legge sia in opposizione con quella del 14 giugno 1874. Infatti che cosa dice l'articolo 19?

« I comuni, cui saranno dati in consegna fucili e munizioni per la milizia comunale, ne sosterranno le spese di manutenzione. »

Dunque la spesa dei fucili e delle munizioni, che è la spesa principale, sarà a carico dello Stato. I comuni ne sosterranno la spesa di manutenzione; ma è naturale che se ricevono i fucili in consegna, li devono restituire nello stato in cui li hanno ricevuti e curarne la buona conservazione. Oltre queste spese non ce ne sono altre.

**PRESIDENTE.** Onorevole Tocci, insiste nella sua proposta? Non mi pare che sia il caso.

**TOCCI.** Io insisto, signor presidente, perchè io non domando altro che la esecuzione della legge del 14 giugno 1874 la quale si esprime chiaramente a questo riguardo; e la mia proposta non è che la conseguenza di quella promessa formale fatta in occasione di un articolo che abbiamo votato.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Tocci mantiene la sua proposta?

**TOCCI.** La mantengo.

**PRESIDENTE.** Prego la Camera d'avvertire, come già l'onorevole ministro per l'interno ha dichiarato, in diversi articoli precedenti, che tutte le spese per l'armamento, e per la mobilitazione e per le pensioni le quali possono competere ai militi sono a carico dello Stato. Ciò non ostante l'onorevole Tocci propone il seguente articolo addizionale: « tutte le spese per la milizia comunale saranno a carico dello Stato. »

**NICOTERA.** Vorrei pregare l'onorevole Tocci di ritirare la sua proposta e di prendere atto delle dichiarazioni del Ministero, per non pregiudicare la questione. L'onorevole ministro dell'interno ha enu-

merato tutte le cause per le quali ai municipi potrebbe accadere di fare delle spese, ed ha detto che queste spese sono previste dalla legge e debbono andare a carico dello Stato. Supponga l'onorevole Tocci che la sua proposta venga respinta dalla Camera. In questo caso rimarrebbe un dubbio. Invece se egli si contenta di prendere atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno, la questione è risolta favorevolmente ai municipi.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Il corpo di guardia lo paga il comune.

**NICOTERA.** È una spesa minima questa.

Rinnovo quindi la preghiera all'onorevole Tocci di limitarsi a prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, per non pregiudicare la questione con un voto contrario della Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tocci ritira la sua proposta?

**TOCCI.** Non farò opposizione al desiderio di amici miei, ma non posso a meno di manifestare la sorpresa che provo nel vedere che il ministro respinge l'articolo proposto, mentre manifesta che fu sua intenzione di porre a carico dello Stato, con questa legge, le spese per la milizia comunale. A dir vero non intendo questo: si dice che si vogliono queste spese mettere a carico dello Stato e poi si fanno difficoltà a che la cosa si dica chiaramente nella legge per evitarli equivoci.

**PRESIDENTE.** (*Interrompendo*) Il suo concetto è già specificato in diversi articoli.

**TOCCI.** Del resto, dietro le esplicite dichiarazioni fatte dal ministro, io credo potere prenderne atto e ritirare perciò l'articolo, soddisfatto di aver provocato quelle dichiarazioni.

**PRESIDENTE.** « Art. 24. Sono abrogate le leggi 4 marzo 1848, 27 febbraio 1859 e 4 agosto 1861 riflettenti la milizia comunale o guardia nazionale, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti. »

**NICOTERA.** Ho chiesto la parola in quest'articolo, perchè, se la Camera lo votasse come è, rimarrebbe pregiudicata la questione per l'articolo che segue, nel quale sarebbe stabilita l'eccezione per la provincia di Roma.

Io prego l'onorevole ministro di riflettere agli inconvenienti che presenta l'eccezione: o essa deve essere interpretata nel senso di condizioni eccezionali nelle quali si può trovare la provincia di Roma, ed in questo caso sarebbe un'ingiuria che voi fareste a questa provincia...

**MAZZA, relatore.** Domando la parola.

**NICOTERA...** o esso deve essere interpretato come un favore, e permettete che vi dica, si farebbe offesa alle altre grandi città d'Italia per le quali non ammettete eccezione veruna. Io prego i due mini-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

stri, il ministro della guerra e quello dell'interno, a riflettere all'impressione, anche erronea, che produrrà l'eccezione.

Secondo me, l'eccezione è impolitica, tanto se si voglia considerare in un senso, quanto se si voglia considerare in un altro.

Per queste ragioni, e non dico altro per non far perdere tempo alla Camera, ed anche perchè non credo conveniente fermarvisi più lungamente, io prego gli onorevoli ministri della guerra e dell'interno a non insistere sulla eccezione, e di mettere la provincia romana nelle stesse condizioni nelle quali si mettono tutte le altre del regno.

**MAZZA, relatore.** Se l'onorevole Nicotera fosse stato presente alla discussione di ieri...

**NICOTERA.** Ci sono stato.

**MAZZA, relatore...** avrebbe già udito le dichiarazioni del presidente della Commissione...

**NICOTERA.** Non mi hanno persuaso.

**MAZZA, relatore...** e mi risparmierebbe oggi di ripetere le parole dal medesimo pronunciate.

La Commissione non è stata indotta da nessuna idea di privilegio, nè altra, come sembra credere l'onorevole Nicotera, ma unicamente dall'esame materiale dell'effettivo di cui poteva disporre secondo la legge di reclutamento, non ha guari votata dal Parlamento, per costituire la milizia territoriale.

Ora noi, e lo ripeterò ben chiaramente, non siamo stati indotti da altra ragione a conservare la guardia nazionale a Roma che per poterne estrarre in caso di guerra alcuni battaglioni di milizia mobile. Senza questo temperamento e non volendo proporre articoli di effetto retroattivo, non avremmo avuto gli uomini occorrenti per costituire la milizia territoriale; perchè, come tutti sanno, a Roma non abbiamo iniziato la leva che nel 1871, e per conseguenza tutte le classi che sono attualmente in servizio appartengono tutte all'esercito permanente od alla milizia mobile, e nessuna è in condizione di passare alla milizia territoriale. Facendo il calcolo del tempo che vi vorrebbe per avere a tal fine un qualche effettivo, non sarebbe che al 1° gennaio 1883 che la milizia territoriale potrebbe ricevere una classe di prima categoria e tre di seconda. Vede dunque l'onorevole Nicotera (e del resto l'abbiamo detto chiaramente nella relazione) che non ci siamo preoccupati d'altro. Se l'onorevole Nicotera ci avesse fatto l'onore di leggere la relazione.

**NICOTERA.** L'ho letta.

**MAZZA, relatore...** avrebbe trovato che non ci siamo preoccupati d'altro che di assicurare a questa provincia il modo di fornire un contingente in caso di guerra.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ruspoli Emanuele ha facoltà di parlare.

**RUSPOLI EMANUELE.** Mi unisco all'onorevole Nicotera nel pregare gli onorevoli ministri della guerra e dell'interno a non accettare l'articolo che propone la Commissione.

È evidente che, dopo quanto è stato detto, che la guardia nazionale è una istituzione di altre epoche, è lo stesso che confessare che Roma sia una città di altre epoche per volervela conservare, a meno che l'essere la città dei monumenti e delle antichità non dia un diritto a Roma di avere anche questa antichità vivente.

Io credo che l'onorevole ministro della guerra avrà qualche cosa di meglio da proporre, per evitare quelle difficoltà che temeva la Commissione. Ve ne sono già troppe di vecchie istituzioni dentro Roma per lasciare anche questa.

La Commissione si è preoccupata della mancanza del personale per la guardia comunale. Ebbene, se questo personale lo trova nella guardia nazionale, prenda questo personale e ne faccia la guardia comunale. Io non vedo il perchè, una volta che voi vi servite degli individui componenti la guardia nazionale, in forza della legge del 1848 non potreste servirvi di questi individui sotto la nuova legge che avete votata.

Se la Commissione si è preoccupata tanto della mancanza del personale per la provincia romana, io credo che avrebbe dovuto preoccuparsi anche delle altre provincie.

**MAZZA, relatore.** Domando la parola.

**RUSPOLI EMANUELE.** Non sono troppe persuaso che, nel momento in cui noi votiamo questa legge, anche le altre provincie abbiano abbastanza individui per formare la milizia territoriale e comunale in guisa da ottenere tutti quei vantaggi che si ripromettono dalla medesima gli onorevoli ministri dell'interno e della guerra.

Se tutti gli individui soggetti dalla legge del 1848 a prestare servizio militare sotto la guardia nazionale si obbligassero ora a prestare il servizio militare sotto il nome di milizia territoriale o di milizia comunale, io non ci vedrei nessuna specie di retroattività; vedrei solo una prosecuzione di servizio militare.

Forse la Commissione si preoccupò di avere in Roma una milizia comunale e territoriale composta di individui che non avrebbero sufficienti qualità militari per non avere mai appartenuto a corpi militari. Io non divido questi timori ed ho ferma fiducia che, malgrado questa condizione di inferiorità in cui la provincia romana è posta, pure se le condizioni del paese la chiamassero alla difesa della

patria e delle sue istituzioni, gli attuali cittadini che appartengono alla guardia nazionale, sotto qualunque nome voi li chiamerete, di milizia territoriale o comunale, essi adempiranno fermamente e valorosamente il loro dovere, e accorreranno numerosi, e si comporteranno in modo da tenere alta la bandiera della loro provincia, da non restare a nessuna altra provincia secondi nel prestare il loro braccio in difesa dell'ordine pubblico e del territorio nazionale. (*Bravo!*)

Dunque io invito l'onorevole ministro a presentare francamente questa modificazione, che cioè, tutti coloro che in oggi compongono la guardia nazionale in Roma debbano prestarsi, e nella milizia territoriale, e nella milizia comunale, nelle identiche condizioni in cui si prestano i cittadini delle altre provincie.

Solo pregherei il ministro di considerare che nella città di Roma, per la sua condizione speciale di capitale, forse vi sarebbero certi servizi permanenti che altre città non hanno; perciò credo che sarebbe opportuno che, visto che questa milizia comunale deve prestare un servizio permanente quotidiano, sarebbe opportuno che fosse anche organizzata in un modo permanente ed in quadri tattici determinati, cioè in battaglioni e reggimenti.

Io credo che questo sarebbe necessario qualora l'onorevole ministro intenda alla guardia comunale di Roma domandare certi servizi che ora sono disimpegnati dalla guardia nazionale.

**MAZZA, relatore.** Io ho poche parole da rispondere all'onorevole Ruspoli.

Dalle sue parole parrebbe che la Commissione si sia preoccupata soltanto della provincia di Roma e non delle altre, dopo l'approvazione della legge sul reclutamento.

Gli dirò francamente che abbiamo studiato la questione dopo che era stata approvata la legge con cui non si ammetteva l'effetto retroattivo dell'articolo 15, e ci siamo domandato quali ne erano gli effetti dappertutto. E che cosa si è riconosciuto? Che in tutte le altre provincie del regno in cui la legge di leva è in vigore da anni, e precisamente dalla leva della classe 1842, che fu la prima classe levata in tutto il regno, escluse le provincie venete e di Roma, potevasi iniziare al 1° gennaio 1876 la costituzione della milizia territoriale qual è ideata nel progetto.

Questa istituzione quindi nasceva vitale, vitalissima, non certo in numero, ma in qualità.

È vero che al 1° gennaio non presentava ancora un effettivo ragguardevole, poichè si trattava d'un effettivo di 60,000 o 70,000 uomini; ma questo effettivo si componeva delle tre categorie bene equi-

librate, e per conseguenza in modo tale da costituire un effettivo in discrete condizioni d'istruzione.

Nella provincia di Roma ciò non poteva avvenire. Che cosa vi si sarebbe verificato al 1° gennaio 1876? Si avrebbe avuta la sola terza categoria della classe 1855, supposto che l'onorevole ministro sia ancora in tempo a dare disposizioni per levarla in quest'anno, il che non so se sia possibile. Si vede dunque che la questione era ben diversa. Nelle altre provincie si aveva quest'elemento, qui non si aveva.

Ora, a fronte di questa situazione, io capisco che altri proponga diversi temperamenti, respingendo la nostra proposta. Ma noi abbiamo detto le ragioni per cui non credevamo di proporre un sistema intermedio, che sarebbe sempre stato un'eccezione. Ne vuole una prova l'onorevole Ruspoli? La prova è che egli stesso, che si adatterebbe ad avere i militi della guardia nazionale iscritti nella milizia comunale e territoriale, egli stesso ci propone una altra forma di ordinamento anche per Roma, e vorrebbe che questa milizia fosse costituita in reggimenti ed in battaglioni, il che non avrebbe nulla a che fare colla milizia comunale di tutte le altre provincie.

Del resto, noi proponendo che si conservasse temporaneamente ciò che si aveva, l'abbiamo fatto appunto in considerazione che questa guardia nazionale della provincia romana ha effettivamente reso dei buoni servizi, e credo li renda tuttora. È un'istituzione che qui è nel suo nascere, e, come diceva l'onorevole ministro, questa istituzione alla sua origine servì sempre bene.

Intendo però che qui specialmente dove questa istituzione vive, essa deve essere sostenuta dall'opinione pubblica. Se si comincia col dire che è una istituzione antiquata, allora non si potrebbe più sostenerla, neppure per le ragioni per cui noi proponemmo di mantenerla.

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Il Ministero deve dichiarare anzitutto che non accetta gli articoli 24 e 25 proposti dalla Commissione, come d'altronde risulta già dalla relazione della Commissione. Il Ministero ha già presentato alla Presidenza un articolo sostitutivo, come disposizione transitoria, che sarebbe il seguente:

« I cittadini che, a termini delle leggi 4 marzo 1848 e 27 febbraio 1859, dovrebbero attualmente far parte della guardia nazionale, saranno iscritti nei ruoli della milizia territoriale e in quelli della milizia comunale sino al 31 dicembre dell'anno in cui compieranno il 39° anno di età. »

Vuol dire che gli attuali iscritti nella guardia nazionale devono essere trasportati nella milizia ter-

ritoriale e nella milizia comunale, però solo sino al 40° anno di età. Tutti sanno che i cittadini sono iscritti nella guardia nazionale fino al 55° anno di età; invece, colla legge nuova, l'iscrizione cesserebbe col raggiungere il 40° anno di età.

Questo temperamento, secondo il Ministero, è indispensabile; imperocchè la proposta fatta dalla Commissione, oltre al conservare per un tempo indeterminato l'istituzione della guardia nazionale sulle basi della legge del 1848 in una sola provincia dello Stato, è un ripiego non abbastanza esteso, perchè, oltre alla provincia di Roma, ci sono altre provincie che ne avrebbero uguale bisogno.

Infatti l'onorevole relatore, ha già detto che, colla nuova legge, nell'anno 1876, si verrebbero ad iscrivere nella milizia territoriale di tutto il regno, soltanto 60 mila uomini.

Aggiungo che di questi 60 mila uomini una buona parte sarebbe di terza categoria, di uomini cioè senza alcuna istruzione militare, e che non potrebbero riceverne che nel corso dell'anno medesimo. Dunque nel 1876, in caso di guerra, il Governo non potrebbe disporre che di 60 mila uomini di milizia territoriale. Ora, questo stato di cose il Governo non lo può accettare. Preferirebbe lo stato attuale, cioè di poter mettere in armi 220 battaglioni di guardia nazionale, anzichè avere solo in tutto lo Stato 60 mila uomini disponibili di milizia territoriale.

Per queste considerazioni la proposta della Commissione non può essere accettata dal Ministero: perocchè, adottandola, ci troveremmo per tre o quattro anni con mezzi insufficienti allo scopo, come se la legge non esistesse; mentre colla proposta del Ministero, ci troveremo senz'altro una discreta forza e per l'esercito territoriale e per la comunale.

L'onorevole Ruspoli vorrebbe che la guardia nazionale della capitale e delle altre città principali del regno, fosse ordinata in un modo speciale; egli vorrebbe cioè che invece d'essere costituita soltanto sopra ruoli di turno individuale, fosse organizzata per reparti tattici, in compagnie, battaglioni e reggimenti o legioni. L'onorevole Ruspoli crede per Roma ciò tornerebbe di grande utilità; e su questo punto non potrei rispondere essendo una questione tutta speciale di competenza dell'onorevole mio collega dell'interno.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Ho vagheggiato anch'io per molto tempo l'idea che Roma conservasse una milizia cittadina, e fui l'ultimo a rassegnarmi alla abolizione della guardia nazionale anche in Roma. Cedetti però a questo pensiero, perchè ebbi a persuadermi degli inconvenienti gravissimi che derive-

rebbero a fare diversamente, volendo cioè, quando si tratta di abolire la guardia nazionale in tutto il regno, ordinare quella di Roma per compagnie e battaglioni.

Io osservo che la milizia comunale è semplicemente istituita per provvedere ai bisogni della sicurezza pubblica, tanto è vero che quando sarebbe più necessario che la milizia comunale prendesse il suo carattere comunale, essa cessa e non ha più ragione di esistere come avviene in tempo di guerra; essa è una milizia in tempo di pace destinata a tutelare la sicurezza pubblica.

Ora si potrebbe domandare: perchè a Roma si chiama permanentemente la milizia comunale? È forse in pericolo la sicurezza pubblica in Roma più di quello che non lo sia in altre città del regno? Nessuno potrebbe sostenerlo. Ora dunque, a che si chiamerebbe questa milizia? Si chiamerebbe precisamente a prestare un servizio di carattere militare che non è quello per cui la milizia comunale fu istituita. Quindi s'invertirebbe completamente lo spirito di questa legge.

A Roma si potrebbe chiamare permanentemente la milizia comunale per compiere dei servizi di piazza. Ora tali servizi sono eminentemente di carattere militare. In una città, come Roma, non potrà mai mancare, se non in tempo di guerra, una cospicua guarnigione. Che ragione vi è per incomodare dei cittadini a prestare un servizio di piazza, quando c'è una guarnigione da cui può venire compiuto?

Aggiungo altresì che quando si facesse questa eccezione per Roma, potrebbe sorgere, e mi pare che sia di già sorto il pensiero che non solo a Roma l'utilità di speciali servizi di piazza sia per essere riconosciuta, ma che in altre grandi città del regno esista il medesimo bisogno.

Quindi vede l'onorevole Ruspoli come si andrebbe incontro al pericolo di dovere rifare in molte parti la legge che noi abbiamo condotta a termine, con questo carattere di milizia destinata al ristabilimento e mantenimento della sicurezza pubblica in tempo di pace.

Per cosiffatte ragioni, io pregherei l'onorevole Ruspoli Emanuele a non insistere nella seconda parte della sua proposta.

In quanto alla prima parte, il ministro della guerra l'ha di già accettata.

Rispetto alla milizia comunale della provincia romana, la più deficiente di personale, è preveduto che in ogni modo, occorrendo, possa essere anch'essa provveduta di un numero sufficiente di militi.

Ma, quanto al costituire questa milizia comunale di Roma in compagnie o in battaglioni per servizi



SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

i quali sarebbero puramente di piazza, e non avrebbero rapporto colla sicurezza pubblica, io ripeto che sarebbe andare contro lo spirito che informa tutta questa legge, e quindi il Ministero non sarebbe disposto ad appoggiare una simile proposta.

**RUSPOLI EMANUELE.** Io non insisto in questa seconda parte del mio emendamento.

Nel fare una tale proposta io credeva di essere nelle viste del Ministero.

Il Ministero crede forse inutile questo servizio, ed io non vi insisto niente affatto.

A me pareva che forse una guardia cittadina, in certe circostanze, nella città di Roma avrebbe potuto rendere dei grandi servizi all'ordine pubblico. È una mia convinzione; ma quando l'onorevole ministro dell'interno crede di potere fare a meno di questo elemento d'ordine, non ho ragione per insistere. Temo però che l'avvenire mi darà ragione.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Permetta la Camera che le esponga che io sento la necessità di aggiungere poche parole in risposta all'onorevole Ruspoli.

Egli dubita, a quanto pare, che la milizia comunale di Roma possa venir chiamata a prestare servizio a tutela della pubblica tranquillità. I suoi dubbi non possono avere fondamento di sorta. La milizia comunale di Roma sarà certamente chiamata all'occorrenza a tutelare l'ordine pubblico, come la milizia comunale di tutte le altre città del regno, e per questo appunto non mi pareva opportuno fare un'eccezione per essa e darle un'autorizzazione speciale.

Io debbo considerare Roma come qualunque altra città del regno; quando il bisogno si presenterà, la milizia sarà chiamata; ma, ripeto, non credo opportuno introdurre nella legge una disposizione, la quale dia luogo a far supporre che in Roma vi sia bisogno di un servizio che nelle altre provincie non sarà demandato che saltuariamente.

**MAZZA, relatore.** Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, la Commissione non s'illude sull'esito dei suoi due articoli; però crede suo dovere assoluto di richiamare seriamente l'attenzione della Camera sull'articolo che le propone il Ministero; dico seriamente, perchè forse, proposta così, a prima vista non è facile vederne tutta la portata. La Camera ricorderà...

**PRESIDENTE. (Interrompendo)** Se vuole, onorevole relatore, darò lettura alla Camera dell'articolo proposto dal Ministero.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** « I cittadini che a termini delle leggi 4 marzo 1848 e 27 febbraio 1859, dovrebbero attualmente far parte della guardia nazionale, saranno iscritti nei ruoli della milizia territoriale ed in quelli

della milizia comunale sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 39° anno di età. »

**MAZZA, relatore.** La Camera ricorderà come questa legge riposa tutta su quella del reclutamento, e specialmente sull'articolo 15, il quale articolo 15, come era proposto dal Ministero, colpiva di un effetto retroattivo tutti gli uomini non soltanto che avevano già appartenuto all'esercito, ma anche gli esenti, che sarebbero quelli della 3ª categoria. Li colpiva dalla classe del 1842 in tutto lo Stato. In quell'epoca pare che la Commissione che sostenne quel progetto di legge non ravvisasse così importante questa misura per la futura costituzione della milizia territoriale, e non si vedeva in quel momento la necessità di aver subito questi 280 o 300 battaglioni, poichè vedo che il relatore, che era l'onorevole Giudici, il quale ora fa parte di questa Commissione, nella sua relazione ci diceva: « Col-l'articolo 15 il Ministero proponeva che le disposizioni contenute nel presente schema di legge venissero applicate a cominciare dai nati nel 1842, vale a dire anche a quelli che essendo stati esentati da ogni obbligo di leva non sono ora più soggetti ad alcun obbligo militare.

« Alla vostra Giunta parve che una tale disposizione, nel fatto (notate bene) poco vantaggiosa a rinforzare la milizia territoriale, al paese sarebbe riuscita troppo molesta. Tutta una massa di persone che già non si potranno nè istruire nè radunare nè utilmente impiegare mai, si troverebbero senza alcun pro inquietati dal sospetto di poter essere, quando che sia, obbligate ad accorrere ad una chiamata.

« La vostra Giunta quindi, d'accordo col ministro, modifica quest'articolo in modo che l'obbligo di entrare a far parte della milizia territoriale non si estenda agli esenti delle leve anteriori alla promulgazione di questa legge, e si estenda soltanto a coloro che saranno alla promulgazione di essa ancora ascritti all'esercito. »

Ora ricorderò ancora come nella seduta del 21 marzo l'onorevole Ruspoli prendesse la parola e dimostrasse come, non accettando l'articolo 15 del Ministero, si avrebbe avuta la difficoltà appunto di costituire la milizia territoriale in Roma. E non ricordo che si rispondesse a cotesta obiezione, nè per parte del Ministero, nè per parte della Commissione.

Adottando ora l'articolo ministeriale proposto, chi verrebbe da esso colpito? Tutti i mobilizzabili della guardia nazionale non solo fino ai 35 anni, ma fino al 39° anno di età.

E sapete a che cifra si arriva? Io mi sono procurato dal Ministero dell'interno le cifre ufficiali



## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

statistiche sulla guardia nazionale del regno. È una statistica del 1871 la quale dà: pel servizio ordinario 1,169,705 iscritti; per la riserva 865,990; mobilizzabili, vale a dire quelli che sarebbero colpiti ora da questo articolo, 700,000. Questi sarebbero dai 20 ai 35 anni. Se prendiamo la base di 39 anni si sale a cifra maggiore. Od io m'inganno, o questa è una bella e buona retroattività, su cui si può oggi discutere nuovamente, di cui può adottarsi anche una parte quale temperamento, ma che difficilmente può contraddirsi.

Ora, io credo che quando la Camera, solo due mesi fa ha preso una deliberazione con cui respingeva, sotto altra forma, questa proposta, credo che questa ragione scuserà la Commissione se non ha creduto poterla riproporre, e se non ha trovato quei temperamenti che contentino tutti onde avere le milizie territoriale e comunale, di forza, se non di composizione, uguali in tutto il regno.

La Commissione non insiste naturalmente nei suoi due articoli.

**PRESIDENTE.** Ma respinge l'articolo del Ministero?

**MAZZA, relatore.** Domanda di esaminarlo, perchè è una questione grave, è un problema molto complesso.

*Voce.* Si rimandi alla Commissione!

**MINISTRO PER LA GUERRA.** Anzitutto devo osservare che questo progetto di articolo già da cinque giorni l'ho comunicato alla Commissione, perchè lo potesse esaminare. Ciò nondimeno non faccio difficoltà a che ne sia rinviata la discussione a domani o dopo domani, a quando la Camera lo crederà, dovendo la Commissione prendere in esame altri due o tre articoli, che le furono parimente rinviati.

In secondo luogo devo fare notare alla Camera come l'onorevole relatore abbia presentato la questione sotto un aspetto veramente un po' strano ed ambiguo. Egli ha cercato di mettere quasi il Ministero e la Camera in contraddizione con se stessi.

Mi occorre quindi di rettificare alcune sue asserzioni.

Anzitutto ha citato la relazione sulla legge del reclutamento; e sta in fatto che il Ministero in quella legge aveva proposta la retroattività, cioè di riportare il nuovo obbligo di servizio sino al quarantesimo anno di età su tredici classi di cittadini che erano già stati definitivamente esentati e di riprenderli per la milizia territoriale. La Commissione e la Camera non hanno creduto conveniente di applicare questo sistema, e fino da allora io ho dichiarato che non insisteva su quel punto, ma che avrei provveduto con una modificazione al progetto di legge che ora appunto stiamo discutendo. E così

ho fatto; e la mia proposta non può avere carattere di retroattività, perchè non dà l'obbligo della milizia comunale e della milizia territoriale se non a quelli che ora già l'hanno per la guardia nazionale sedentaria o mobile; non è, in sostanza, che uno scambio di nome.

La sola differenza sostanziale sarebbe questa, che l'onorevole relatore ha accennata, cioè che l'obbligo del servizio nella guardia nazionale mobile, che ora verrebbe sostituita dalla milizia territoriale, non si estende adesso che ai 35 anni, mentre l'articolo proposto dal Ministero prolungherebbe quest'obbligo fino al 39° anno di età. Su questo punto non insisterei, perchè, anche ammettendo l'iscrizione soltanto fino al 35° anno di età, si provvederebbe sufficientemente ai bisogni eventuali del servizio. Ma quello su cui devo insistere gli è che non si deve lasciare il Governo, e il ministro della guerra specialmente, in una posizione che quasi avrebbe del ridicolo, imperocchè rianzierebbe ai 220 battaglioni di guardia nazionale mobile che gli accordava la legge del 1861, per averne soltanto 6 battaglioni! Questo il Ministero non può accettarlo.

Concludendo, io pregherei la Camera di voler ammettere il rinvio di questo articolo alla Commissione perchè sia esaminato; e, se la Commissione crede di chiamare il ministro nel suo seno, potrà darle maggiori spiegazioni.

**MAZZA, relatore.** La Commissione accetta il rinvio, e di trattare la questione in unione col ministro. È verissimo, come l'onorevole ministro ha detto, che avemmo una comunicazione officiosa di questo articolo che il Ministero intendeva di proporre nella discussione; ma siccome questa nuova proposta non fu stampata e per conseguenza non fu distribuita alla Camera, io credetti di insistere maggiormente pensando che giungendo nuovo nella discussione ai nostri colleghi, era necessario fosse conosciuto e studiato qualche tempo prima.

Ecco la ragione per cui insisto nel richiamare l'attenzione della Camera su quell'emendamento, il quale, a tenore del nostro regolamento, doveva essere stampato e distribuito.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione accetta il rinvio dell'articolo transitorio di cui è stato dato lettura.

Rimane perciò sospeso l'articolo 23, ora 24, del progetto della Commissione e delle disposizioni transitorie, come sono rimasti sospesi diversi altri articoli. Per cui il seguito della discussione di questo progetto di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di domani.

Se la Commissione sarà in grado, riferirà domani, altrimenti si procederà ad altri lavori.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, debbo comunicare alla Camera una domanda d'interrogazione, che fu presentata testè dall'onorevole Tommasi-Crudeli, che è la seguente:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sopra alcuni fatti recentemente avvenuti nell'Università di Napoli. »

Poco dopo che questa domanda era stata deposta al banco della Presidenza, l'onorevole Lazzaro ha presentato un'eguale domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sui fatti avvenuti nell'Università di Napoli. »

L'interrogazione dell'onorevole Tommasi-Crudeli essendo stata presentata prima, naturalmente ha la precedenza.

Onorevole ministro dell'interno, la prego a dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** Quando non si trattasse che di conoscere in succinto i fatti avvenuti ieri in Napoli, io sarei agli ordini della Camera per rispondere anche subito; ma non avendo ricevuto ancora alcun rapporto scritto, ed essendo ignaro delle particolarità dei fatti i quali accompagnarono i disordini, io stimerei preferibile che le interrogazioni fossero rimandate a domani.

**PRESIDENTE.** Onorevole Tommasi-Crudeli, aderisce?

**TOMMASI-CRUDELLI.** Aspetteremo a domani.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lazzaro, ella non ha diritto di fare la sua interrogazione, perchè ne venne precedentemente presentata una identica. Non se ne possono fare due sullo stesso argomento.

**LAZZARO.** Onorevole presidente, mi scusi, quando io ho deposto la mia domanda d'interrogazione ignorava che l'onorevole Tommasi-Crudeli avesse presentata la sua, e non credo che l'essersi da un altro deputato presentata la sua prima della mia, tolga a me il diritto di farla. Sarà un caso non preveduto dal regolamento, ma non per questo si ha da interpretare in senso restrittivo il diritto che compete a ciascun deputato di fare interrogazioni al Ministero.

Io non ho nessuna difficoltà di aderire che l'interrogazione si faccia domani, ma non posso accettare che solamente l'onorevole Tommasi-Crudeli abbia la facoltà di replicare a ciò che l'onorevole ministro sarà per dire in risposta alla sua interrogazione.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Lazzaro; le faccio osservare che la domanda d'interrogazione intorno ad un fatto speciale non può essere che una sola, e si dà sempre la precedenza a chi l'ha pre-

sentata prima. Per questo c'è una disposizione del regolamento precisa, c'è il buon senso, e c'è la consuetudine costante della Camera. Se non fosse la cosa così chiaramente stabilita, ci potrebbero venire dieci, venti, trenta domande d'interrogazione sullo stesso fatto, e allora tutti potrebbero parlare.

**LAZZARO.** Io riconosco la competenza dell'onorevole nostro presidente nelle questioni, che riflettono l'interpretazione del nostro regolamento; ma credo che anche altri conoscano un pochino lo spirito del regolamento. L'onorevole presidente ha creduto indovinare quali sono le viste, dalle quali io intendo partire nel muovere la mia interrogazione all'onorevole ministro dell'interno, imperciocchè se non le avesse indovinate, non avrebbe detto che la mia interrogazione non ha ragion d'essere. Ora, siccome io ritengo che nè l'onorevole presidente, nè altri possano indovinare ciò che è nell'animo mio, bisogna spettare che l'onorevole Tommasi-Crudeli abbia fatta la sua interrogazione dal suo punto di vista, e poi lasciare a me la facoltà di fare la mia dall'altro punto di vista. Ecco perchè credo che la lacuna, che esiste nel nostro regolamento intorno all'incidente che sorge oggi, non possa essere interpretata nel modo che parve conveniente all'onorevole presidente.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Lazzaro: ella sa meglio di me che una stessa interrogazione non può venir mossa sotto due diversi punti di vista. Se però ella avrà da interrogare su fatti diversi da quelli su cui si spiegherà l'onorevole Tommasi-Crudeli, questi potranno essere oggetto di un'altra interrogazione; non altrimenti.

**LAZZARO.** Risponderò domani.

**PRESIDENTE.** La Camera crede di proseguire nell'ordine del giorno?...

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Avverto la Camera che il primo progetto di legge all'ordine del giorno, sarebbe quello relativo all'abolizione delle ritenute in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori di prestazioni; ma l'onorevole guardasigilli ha telegrafato di essere trattenuto all'altro ramo del Parlamento da una discussione importante. Ora la sua presenza sarebbe indispensabile.

*Voci.* A domani!

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Luzzatti ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

**LUZZATTI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo

## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

alle servitù di passaggio, ai consorzi ed alla tutela dei lavoratori nell'esercizio delle miniere e cave. (V. Stampato n° 72-A.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione del disegno di legge per abolizione delle ritenute in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori di prestazioni; ma trovandosi l'onorevole ministro di grazia e giustizia trattenuto nell'altro ramo del Parlamento da una discussione importante, non si può porre in campo questo disegno di legge.

Se la Camera crede di discutere un'altra proposta di legge, questo si potrà fare, purchè i deputati non vadano via.

*Voci.* Sono ormai le sei! A domani!

*Altre voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Alcuni dicono a domani, altri dicono che si continui; ma questo è un sistema poco conforme alla dignità della Camera. È strano che si odano voci in vario senso quando occorre di votare sopra una proposta.

Prego i signori deputati di riprendere il loro posto, affinché io possa consultare la Camera.

Chi è d'avviso di proseguire nell'ordine del giorno come è stabilito, si compiaccia d'alzarsi.

(La Camera delibera di proseguire nell'ordine del giorno.)

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONE ALL'ARTICOLO 100 DELLA LEGGE ELETTORALE

**PRESIDENTE.** Passeremo alla discussione dello schema di legge per modificazione all'articolo 100 della legge elettorale.

Si darà lettura di questo disegno di legge.

**LO MONACO, segretario. (Legge)**

« Art. 1. All'articolo 100, comma 2° della legge elettorale 17 dicembre 1860, dopo le parole: « che possono essere ammessi alla Camera, » si aggiungeranno queste altre: « quand'anche appartengano ad uno dei Consigli designati al n° 7 dell'articolo 97. »

« Art. 2. Al detto articolo 100, comma 4°, dopo le parole: « le elezioni nuove degli impiegati saranno nulle, » si aggiungerà il seguente comma:

« Sarà nulla parimenti l'elezione degli impiegati designati nell'articolo 97, quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi. »

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

**BONFADINI, relatore.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** La Commissione ha presentato un articolo aggiuntivo.

**BONFADINI, relatore.** È questa precisamente la dichiarazione che io intendevo di fare.

La Giunta ha presentato un terzo articolo a questo progetto di legge e lo trasmise alla Presidenza perchè sia letto.

Quantunque la Giunta, a vero dire, non stimasse che ci fosse bisogno di questo terzo articolo, tuttavia ritenne di aggiungerlo per togliere qualunque impressione che potesse nascere in contrario al diritto, ed al prestigio dei membri del Parlamento i quali siedono con perfetto diritto, e con la simpatia di tutti in questo recinto.

**PRESIDENTE.** L'articolo aggiuntivo è il seguente:

« Le disposizioni contenute nei precedenti articoli andranno in vigore col principio della prossima Legislatura. »

Su questo progetto il primo iscritto è l'onorevole Pissavini.

**PISSAVINI.** Io non annoierò la Camera con un discorso, non essendo mio intendimento di entrare per ora nel merito della legge; se più tardi per deliberazione della Camera io sarò chiamato ad esaminarla ed a discuterla, dichiaro che in questo caso non mi contenterei d'introdurre modificazioni alla legge elettorale che tendano a renderne più spiccato ed evidente il pensiero, sottraendola ad ogni possibilità di dubbia ed incostante versione.

Questo dubbio di interpretazione io lo vorrei rendere impossibile mediante una radicale riforma alla legge elettorale, la quale dovrebbe avere per effetto immediato di escludere dalla Camera tutti gli impiegati governativi, o, quanto meno, di sospendere loro lo stipendio durante la Legislatura.

Questo radicale provvedimento, a mio avviso, è reso tanto più indispensabile, dappoichè la Camera non ammise la presa in considerazione della proposta presentata dall'onorevole Brescia-Morra, per accordare una indennità ai membri del Parlamento, proposta, la quale avrebbe avuto per effetto di porre i rappresentanti della nazione in eguali ed identiche condizioni.

Allo stato attuale delle cose, io non mi soffermerò a dimostrare la giustizia e l'urgenza del radicale provvedimento da me invocato, come pure non entrerò a discutere i termini della questione che trattasi di sciogliere colla legge che stiamo discutendo, proposta per iniziativa parlamentare dall'onorevole Bonfadini. Io mi limito soltanto a richiamare tutta l'attenzione della Camera sopra la gra-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

vità della questione, la quale avendo un carattere quasi statutario, ed esercitando la più grande influenza sopra ogni ordine d'interessi e sopra ogni causa di relazioni civili, morali e politiche dei cittadini in libero Stato, richiede, a mio avviso, che sia studiata e maturata con maggior calma e con maggiore ponderazione.

Io verserò in grandissimo errore, ma ritengo che, toccando, almeno come interpretazione, a questa materia, convenga fare un lavoro assai più adeguato e compiuto. Sarebbe per me fare cosa veramente incompleta il soffermarsi a modificare l'articolo 100 della legge elettorale.

Parmi perciò che non sarebbe fuori d'opera lo studiare ed osservare se non vi siano incompatibilità, le quali debbano essere da noi seriamente considerate.

A me basta, o signori, accennare la legge sulle incompatibilità parlamentari proposta dall'onorevole Lanza, la quale, approvata a grandissima maggioranza dalla Camera, non poté giungere in porto perchè arenata nell'altro ramo del Parlamento.

Quale servizio l'onorevole Bonfadini e la Commissione non avrebbero reso al paese ed alle istituzioni liberali, se si fossero pure preoccupati della proposta Lanza, la quale, oltre ad essere improntata a principii veri, giusti e prettamente costituzionali, era pure con viva ansietà e con febbrile insistenza richiesta non solo dal paese, ma mi permetta la Camera di dirlo francamente, dettata e suggerita da un sentimento di pubblica moralità. *(Bene!)*

Comprendo i motivi pei quali l'onorevole Bonfadini e la Commissione non ritennero opportuno toccare un tasto più che delicato, ma non saprei veramente comprendere le ragioni per le quali la Camera si dovesse limitare alla microscopica riforma dell'articolo 100 della legge elettorale, e non spingersi od in questa od in altra propizia occasione a providenze ben più radicali, che secondo me porrebbero al sicuro il paese da certi contratti e convenzioni che tendono ad arricchire pochi ed a disanguinare la massa dei contribuenti. Sì, o signori, è necessario è urgente che la Camera si accinga una volta di buon animo a studiare e maturare una delle più gravi questioni che possano colla speranza di buoni risultati essere portate dinanzi al Parlamento.

Ma lasciata per poco in disparte la gravità della questione, la legge che stiamo ora discutendo è dessa opportuna?

Io mi permetto di dubitarne non ostante che la Commissione siasi affrettata, prima che cominciasse la discussione, di proporre un'aggiunta la quale, se bene ne ho afferrato il senso, tende a dichiarare

che la presente legge non andrebbe in esecuzione che all'aprirsi della nuova Legislatura.

Anzi dirò che quest'aggiunta per me costituisce la prova più evidente della inopportunità di questa legge, e, se la Camera me lo consente, ne dirò in due parole le ragioni.

Senza tener conto della flagrante contraddizione della Camera tra il voto di ieri e quello di oggi, è evidente, o signori, che l'approvazione di questa legge in certo qual modo potrebbe pregiudicare la posizione attuale di alcuni nostri colleghi, e renderli, direi quasi, all'inazione ed all'impotenza.

Aggiungerò ancora che, presentandosi casi di elezioni suppletive, gli eletti, o verrebbero ammessi alla Camera, e già in qualche modo si recherebbe un'offesa alla legge che si sta per approvare, oppure non si accettano, ed in allora vi sarebbe di fatto una contraddizione di posizione tra le medesime categorie di persone, alcune delle quali resterebbero nella Camera, ed altre invece verrebbero escluse.

Io potrei procedere oltre in questo esame, ma l'ora avanzata non me lo permette. Mi riassumo quindi, e dico: ritenuto la gravità della questione quasi statutaria; ritenuto che alla legge elettorale non si devono arrecare cambiamenti od aggiunte senza una grande prudenza congiunta ad una chiara necessità; ritenuto che le riforme a questa legge non deggiono incominciare coll'escludere l'intelligenza dalla Camera; ritenuto che la proposta riforma all'articolo 100 di detta legge merita di essere più profondamente studiata e maturata, e non disgiungerla da altri provvedimenti invocati e dalla pubblica opinione e dalla moralità pubblica; ritenuto infine che la discussione di questa legge, sarebbe inopportuna dal momento che la stessa Commissione non esitò un solo istante a proporre un'aggiunta in virtù della quale non verrebbe ad essere attivata se non da qui a quattro anni...

*Voci a sinistra.* Nell'altra Legislatura.

PISSAVINI. Appunto nell'altra Legislatura, il che procedendo in via normale, vuol dire fra quattro anni.

Per questi motivi adunque e per molti altri che tralascio per amore di brevità, ma che certo non possono sfuggire alla vostra perspicacia, io mi permetto di presentare anche in unione all'onorevole Di Sambuy, una proposta concepita in questi termini:

« La Camera delibera di sospendere la discussione della legge, e passa all'ordine del giorno. »  
*(Bravo!)*

Io non so se questa nostra proposta incontrerà il favore della Camera. Io voglio sperarlo, perchè non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

ritengo prudente, nè conveniente il discutere una legge che, presentemente, avrebbe un carattere che io non intendo qualificare.

NICOTERA. Ma no!

PISSAVINI. Io ho detto il mio avviso: l'onorevole Nicotera e gli altri onorevoli membri della Commissione risponderanno. Per mia parte li assicuro che li ascolterò colla stessa benevolenza ed attenzione che prestò la Camera alle mie parole, e di cui non posso a meno di ringraziarla.

MICHELINI. Anche io desiderava che sullo scorcio di una tornata non s'intraprendesse la discussione di una legge così importante quale è quella che abbiamo sotto gli occhi. Ad ogni modo anche io, come il preopinante, sarò brevissimo, stante l'ora tarda.

Anzi avendo egli elevata una questione pregiudiziale o sospensiva, ove l'onorevole presidente credesse opportuno di separarla dalla questione di merito, io mi limiterei a parlare su quella, riservandomi a parlare su questa a suo tempo...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Michelini, il regolamento lo vieta. Esso vuole che le proposte sospensive e le pregiudiziali siano trattate contemporaneamente nella discussione generale, ed insieme colle altre questioni generali sull'argomento. Le questioni pregiudiziali e sospensive non hanno che precedenza nel voto.

MICHELINI. Uniformandomi adunque al regolamento, rettamente interpretato dal nostro presidente, dopo avere fatte poche osservazioni sulle cose dette dal deputato di Mortara, esaminerò il progetto di legge.

Assistiamo oggi ad un fenomeno singolare. Si direbbe che in questa Camera le parti sono invertite.

Le modificazioni che ci si propongono alla legge elettorale mirano senza dubbio all'indipendenza della Camera, però alla tutela delle libertà popolari, che sono sempre in pericolo quando quell'indipendenza non è completa, quando la Camera non è capace di tenere in freno il potere esecutivo. Ebbene, cotale democratica proposta ci viene da un onorevole nostro collega che è solito sedere nei banchi ministeriali, laddove è oppugnata da uno che siede su quelli dell'opposizione.

Se non che il deputato Pissavini ci ha spiegato questo arcano.

A lui non bastano le proposte modificazioni. Ne vorrebbe altre più radicali; ne ha indicate alcune, quella, per esempio, dell'assoluta esclusione dalla Camera di ogni impiegato.

Ebbene, io mi associo a tali suoi desiderii, e forse non ne sarei ancora soddisfatto.

Non ignoro che, diminuendo l'eleggibilità, noi vio-

liamo la libertà degli elettori, che sono, per così dire, i nostri padroni; essi dovrebbero avere diritto di scegliersi i rappresentanti che più loro aggradano. Può forse imporsi ad un mandante la scelta del suo mandatario? Eppure se dal campo dei principii, della teoria discendiamo a quello della pratica, siamo costretti a riconoscere che, se molti sono gli impiegati nella Camera, questa non è indipendente, e che senza indipendenza non avvi libertà. Facciamo adunque uso del senso pratico, come fanno gl'Inglese, tiriamo un velo sui principii, salveremo la patria.

Io adunque voglio tutte le riforme della legge elettorale desiderate dal mio amico. Ma ne voglio altre ancora. Accenneronne alcune.

Nessuno di noi ignora che colla legge nostra elettorale, come anche con quelle che sono in vigore in quasi tutti gli altri Stati costituzionali, le minoranze non sono adeguatamente rappresentate. È opportuno, è giusto che si ripari a questo inconveniente. Trattasi di far sì che maggioranze e minoranze abbiano una rappresentanza proporzionata alla varia importanza delle parti politiche che concorrono all'elezione, di modo che ne risulti la seguente proposizione. La totalità degli elettori sta alla totalità degli eletti, come il numero degli elettori appartenenti a quel tale gruppo politico al numero degli eletti appartenenti allo stesso gruppo. Lo stesso dicasi di tutti i gruppi.

Nessuno di noi ignora gli studi che si sono fatti per ottenere l'accennata proporzione, per sciogliere l'accennata questione in Inghilterra, in Svizzera, in Francia, in Germania, in America; e mi piace rammentare, giacchè non lo ignorate per certo, che la nostra Italia non è rimasta addietro. Citerò unicamente, a cagione di lode, il libro dell'avvocato Francesco Genala, preziosissimo lavoro che ha per titolo *Della libertà ed equivalenza dei suffragi nelle elezioni, ovvero della proporzionale rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze.*

Ma se più a lungo mi trattenessi sopra questo argomento, convertirei in Accademia quest'Aula legislativa. Dirò bensì essere ormai tempo di passare dalla teoria alla pratica: il frutto è maturo, e bisogna coglierlo. È tempo che i legislatori si valgano delle meditazioni degli scienziati. Perché l'Italia nostra non ne darebbe l'esempio alle altre nazioni? Farebbe di certo cosa degna.

Ma una riforma della legge elettorale che mi starebbe molto più a cuore, è quella che riguardasse la repressione della corruzione, la quale vizia radicalmente le elezioni, donde viene che la libertà sia in continuo pericolo.

A questo riguardo è da avvertire che i raggiri,

le corruzioni adoperate dalle parti politiche sono molto meno pericolose che le corruzioni di cui si fa reo il Governo. Quelle si elidono, si neutralizzano a vicenda; è il caso di dire che chi ha più filo fa più tela. Queste si fanno da chi è parte personalmente interessata per la conservazione dei portafogli; da chi sceglie i suoi giudici. D'onde viene che l'intervento dei ministri non è solamente condannato dal diritto costituzionale, ma ancora dalla moralità. Che cosa infatti si direbbe di un litigante il quale scegliesse i giudici o gli arbitri che devono decidere? Ebbene, così fanno i ministri che scelgono i giudici che devono decidere tra loro e la nazione. Quale nome darebbersi ad un castaldo che, valendosi della debolezza del mandante, scegliesse colui che deve esaminare i conti della sua gestione?

E poi chi può resistere all'influenza di ministri che sono alla testa di un Governo così intromettente come è il nostro, che dispone di così larghi mezzi di corruzione?

Le parti politiche corrompono col proprio danaro, il Governo col danaro altrui, anche di coloro contro i quali si opera la corruzione. Non è per certo questo il fine per cui i contribuenti pagano le imposte.

Attenendomi a brevità, taccio altre importanti riforme che sono da molti invocate, ed esaminerò quelle che ci sono proposte e che io approvo.

Io non ho mai dubitato che la qualità di membro di uno dei Consigli superiori menzionati al numero 7 dell'articolo 97 della legge elettorale desse diritto di sedere in questa Camera a coloro cui lo toglie la legge stessa. Imperciocchè la legge dice unicamente che sono eleggibili i membri dei Consigli superiori, ma non impone che siano eletti. Dunque devono essere ineleggibili, se per altri motivi, per altre loro condizioni tali li dichiara la legge.

Se io sono stato costante nella mia interpretazione, non lo fu la Camera. A questo riguardo sono notevoli le parole che leggonsi nella relazione della Giunta. Eccole:

« Ad ogni modo, l'interpretazione parlamentare non fu costante; e, mentre fino alla X Legislatura prevalse il concetto più restrittivo, vale a dire che la categoria speciale escludesse dalla categoria generale, le ultime tre Legislature, l'attuale compresa, decisero in senso opposto, lasciando che la categoria generale serva, quando può, di asilo agli eletti che uscissero dai limiti delle speciali categorie. »

Volete sapere il perchè di questa diversa e sempre più viziosa interpretazione?

Il perchè, doloroso a dirlo, sta nella decadenza

della Camera, la quale una volta era più sollecita del pubblico bene di quello che ora sia.

Io sono vecchio, ho sempre fatto parte della nazionale rappresentanza. Ebbene, volendo servire al vero, sono costretto ad affermare che la Camera subalpina era migliore, più sollecita della propria indipendenza e del pubblico bene che le successive. Si direbbe che il nostro Parlamento si è corrotto, è degenerato col tempo e quasi a proporzione delle annessioni.

E la cagione sapete qual è? La corruzione delle elezioni operata dai ministri che si succedettero al potere. Questa è la cagione, se non unica, principissima.

Pure, incontaminate erano da principio le elezioni. Non erano guaste e macchiate dai ministri, i quali le rispettavano, rispettando se stessi.

Leggete, o ministri, la storia parlamentare italiana, e vi convincerete della verità delle mie affermazioni. Per esempio, la virtuosa condotta tenuta a questo riguardo dal mio ottimo e compianto amico Vincenzo Ricci quando era ministro dell'interno, è al disopra di ogni elogio, e sarebbe degna di essere da tutti imitata, da quelli principalmente che ora hanno il potere.

I ministri che si chiamavano Cavour, Rattazzi, Buffa, D'Azeglio, Cadorna, Collegno, Merlo, Tecchio, ecc., preferivano la conservazione della libertà italiana a quella dei loro portafogli.

Dopo d'allora aumentò la corruzione ministeriale, finchè fu all'apice nelle ultime elezioni, quelle dello scorso autunno.

Gli allori conquistati in Francia dai ministri venduti al terzo Napoleone, che aveva l'impudenza di designare egli stesso i suoi candidati, tolsero il sonno ai ministri italiani, i quali cercarono di emularli. Sono di quelli tanto più colpevoli inquantochè non possono addurre la scusa del cesarismo. Corrupperono per la conservazione dei loro portafogli, non per obbedire ad augusta persona.

La voce pubblica afferma che la Camera non rappresenta il paese. È vero? È falso? Nessuno può saperlo. Bene avvi ragione di dubitarne, perchè è certo esservi stati brogli e corruzioni, solo ignorandosi se abbiano avuto tale estensione, importanza ed efficacia da spostare la maggioranza, vale a dire da far diventare maggioranza ministeriale quella che, ove il Governo non fosse intervenuto, sarebbe stata maggioranza anti-ministeriale. Così la Camera non è, come dovrebbe essere, al disopra di ogni sospetto.

Frattanto è opinione generale che la Camera sia stata scelta dai ministri, e nessuno può combattere questa opinione a cagione delle innegabili corru-



## SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1875

zioni. Così la povera nostra Camera ha perso ogni prestigio, è creduta ancella del Ministero, laddove dovrebbe esserne padrona e guida perchè rappresenta la nazione, od almeno dovrebbe la nazione parlare per bocca sua, per di lei mezzo imporre al Governo la propria volontà.

Questo scredito della Camera dei deputati, cioè della principale istituzione del Governo costituzionale, è cosa grave. Chiunque abbia vissuto in Inghilterra, sa di quale considerazione, di quale autorità goda la Costituzione di quella fortunata nazione. Tale amore, tale venerazione, che gl'Inglese hanno per le istituzioni da cui sono retti, è, per così dire, il cemento della loro libertà, la quale non solamente è scritta sulla carta, ma ancora più profondamente nel cuore di ogni inglese.

Conseguenza dei brogli governativi è che qualunque proposta faccia il Ministero è sicuro di avere la vittoria. L'opposizione adduce argomenti che persuadono anche coloro che non vogliono essere persuasi. Ma che? Si va ai voti, e il numero dei votanti vince la forza delle ragioni.

Grande responsabilità pesa sui ministri appunto perchè sono potenti, essendosi fatto illusorio, cioè mancando il controllo della Camera elettiva, perchè la responsabilità è sempre in ragione del potere. Si fermino i ministri; non progrediscano nella mala via che battono, perchè ne va di mezzo la libertà italiana, della cui perdita l'Italia potrebbe chieder loro conto severo.

Conchiudo dicendo, che quantunque non mi bastino le proposte modificazioni, le approverò tuttavia per il principio che il meglio è nemico del bene. Giacchè il bene è così difficile a farsi, facciamo almeno quello che ci si presenta.

Inoltrandosi la discussione presenterò emendamenti.

**MINISTRO PER L'INTERNO.** L'onorevole Michelini a proposito di una modificazione all'articolo 100 della legge elettorale, stimò di ritornare nella querela delle elezioni.

Io credeva veramente che questa discussione fosse terminata; però pare che il deputato Michelini non fosse soddisfatto, ed ha voluto tornare qui colle re-  
criminzioni, che tante volte, in proposito, da quel lato (*A sinistra*) vennero mosse, ed altrettante volte furono respinte dalla Camera.

Io non rileverò alcune espressioni, per verità poco misurate, giacchè esse in luogo di offendere il Ministero tendono ad offendere molto più in alto. Mi limiterò a dichiarare che non ho mai immaginato, come pare averlo supposto l'onorevole Michelini, che l'articolo 100 della legge elettorale, il quale restringe la facoltà agli elettori di eleggere deputati

impiegati fosse rivolta ad impedire le corruzioni. Non capisco che relazione possa avere l'articolo 100 con le corruzioni temute, e immaginate dall'onorevole Michelini. Io credo che esso abbia soltanto per iscopo di assicurare che gl'impiegati, i quali sono assunti al nobile ufficio di deputato, sieno abbastanza elevati in grado, da portare nella Camera un corredo di lumi e di cognizioni da giovare alla Camera stessa, ed impedire che un numero troppo grande di impiegati sien distratti dal proprio ufficio, per venire a compiere la funzione di deputato. Niente altro che questo poteva avere in animo il legislatore, giacchè era fuori di ogni sospetto che gl'impiegati dello Stato, fossero persone indegne di sedere nell'Aula del Parlamento.

La proposta che ora si sta discutendo tende a chiarire una incertezza, un dubbio che è sorto già molte volte, e nella cui interpretazione la giurisprudenza della Camera fu varia.

Ritengo pertanto che siasi bene pensato a proporre così fatta modificazione alla legge. Per me, ho sempre giudicato che il deputato professore, per quanto appartenga ad altro ufficio che gli darebbe accesso alla Camera, non possa più entrare alla Camera.

Ho sempre ritenuto che la migliore delle interpretazioni date all'articolo 100, fosse quella appunto che è proposta nell'attuale schema di legge; quindi, a nome mio ed a nome anche di tutto il Ministero, io do la mia adesione al disegno di legge che discutiamo e che il Governo accetta.

*Voci.* A domani!

**PRESIDENTE.** Il seguito di questa discussione rimandato a domani.

Domani seduta pubblica alle due precise.

La seduta è levata alle 6 30.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulle basi organiche della milizia territoriale e alla milizia comunale;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per la modificazione dell'articolo 100 della legge elettorale.

Discussione dei progetti di legge:

3° Abolizione delle ritenute in relazione al tributo fondiario a favore dei debitori di prestazioni;

4° Disposizioni relative ai diritti delle opere dell'ingegno;

5° Discussione dei bilanci definitivi pel 1875: del Ministero di grazia e giustizia; del Ministero della guerra; della entrata.

Discussione dei progetti di legge:

6° Ordinamento del notariato;

7° Istituzione di sezioni temporanee presso alcune Corti di cassazione.

